

BOZZE DI STAMPA
24 febbraio 2005
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA
————— **XIV LEGISLATURA** —————

Modifiche alla Parte II della Costituzione (2544-B)

EMENDAMENTI

Articoli 4 - 20

PROPOSTA DI STRALCIO

Art. 4.

s4.2
DEL PENNINO

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

Art. 4.

4.1

MARINI, CREMA, BISCARDINI

Sopprimere l'articolo.

4.3

DATO

Sopprimere l'articolo.

4.4

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI, DATO

Sopprimere l'articolo.

4.12

VILLONE, BASSANINI

Sopprimere l'articolo.

4.200

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

4.202

BISCARDINI, MARINI, LABELLARTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – I Senatori rappresentano la propria Regione e sono eletti, secondo quanto stabilito dalla legge elettorale regionale, simultaneamente ai membri del Consiglio regionale di questa. Essi cessano dalla carica al momento dello scioglimento del Consiglio regionale.

Ciascuna legge elettorale regionale disciplina il collegamento tra i candidati al Consiglio regionale e quelli al Senato delle regioni in modo che sia assicurata, anche mediante un unico voto, una corrispondenza tra la composizione politica dell'Assemblea rappresentativa della Regione e quella della rappresentanza regionale in Senato.

I senatori eletti nella medesima Regione appartengono ad un unico gruppo parlamentare regionale e non possono aderire a gruppi diversi. I membri dei governi regionali, hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Senato federale dei rispettivi gruppi parlamentari regionali.

Il Presidente di ciascuna Regione presiede il gruppo parlamentare di questa e lo convoca, anche a mezzo di un suo delegato, al fine di promuovere un miglior coordinamento con l'indirizzo politico regionale.

Il Senato federale delibera sempre con voto palese. Ciascun gruppo regionale vota unitariamente. In caso di parità all'interno di ciascun gruppo prevale il voto del Presidente"».

4.6

VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età e sono residenti nella Regione"».

4.201

BISCARDINI, MARINI, LABELLARTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – Ogni Regione può inviare al Senato federale un numero di rappresentanti uguale ai voti di cui dispone. Ogni delegazione regionale vota unitariamente"».

4.9

FORCIERI, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 58», sostituire la parola: «venticinque» con la seguente: «quaranta».

4.13

VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 58», sostituire la parola: «venticinque» con la seguente: «quaranta».

4.11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 58», sostituire la parola: «venticinque» con la seguente: «quaranta».

4.2a

KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, ROLLANDIN, MICHELINI, BETTA

Al comma 1, capoverso «Art. 58», sostituire la parola: «venticinque» con la seguente: «quaranta».

4.7

GUERZONI, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 58», sostituire la parola: «venticinque» con la seguente: «trentacinque».

4.8

MANZELLA, GUERZONI, VITALI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 58», sostituire la parola: «venticinque» con la seguente: «trentacinque».

4.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 58», sostituire la parola: «venticinque» con la seguente: «trentacinque».

4.203

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 58», sostituire la parola: «venticinque» con la seguente: «trenta».

4.5

DATO

Al comma 1, capoverso «Art. 58», aggiungere, in fine, il seguente comma: «In ciascuna lista candidati alle elezioni per il Senato federale della Repubblica, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati».

PROPOSTA DI STRALCIO

Art. 5.

s5.1 DEL PENNINO

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

Art. 5.

5.2

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

Sopprimere l'articolo.

5.6

VILLONE, BASSANINI

Sopprimere l'articolo.

5.200

MARINI, BISCARDINI

Sopprimere l'articolo.

5.201

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

5.3

MANZELLA, VITALI, GUERZONI

Sopprimere il comma 1 ed al comma 2, capoverso, sostituire, ove ricorra, la parola: «deputati» con la seguente: «senatori».

5.7

VILLONE

Sopprimere il comma 1.

5.202

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

5.203

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 59, primo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Gli ex Presidenti della Repubblica hanno diritto di far parte, a loro scelta, espressa una sola volta, della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica».

5.204

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

«Cinque donne e cinque uomini possono essere nominati senatori a vita dal Presidente del Senato.».

5.205

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

«Dieci donne e cinque uomini possono essere nominati deputati a vita dal Presidente della Camera dei Deputati.».

5.206

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 59 della Costituzione dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"I Presidenti delle Camere possono nominare cinque senatori a vita fra i cittadini che hanno illustrato la Patria nel campo ambientale."».

5.207

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 59 della Costituzione dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"Il Presidente della Camera può nominare cinque senatori a vita fra i cittadini che hanno illustrato la Patria nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario nonché ambientale."».

5.208

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 59 della Costituzione dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"La Corte Costituzionale può nominare cinque senatori a vita fra i cittadini che hanno illustrato la Patria nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario nonché ambientale."».

5.209

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 59 della Costituzione dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"Tre senatori a vita possono essere nominati dal Presidente della Camera e tre deputati a vita possono essere nominati dal Presidente del Senato fra i cittadini che hanno illustrato la Patria nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario nonché ambientale."».

5.210

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 59 della Costituzione dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"Quattro senatori a vita possono essere nominati dal Presidente del Senato."».

5.211

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 59 della Costituzione dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"Otto deputati a vita possono essere nominati dal Presidente della Camera."».

5.212

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 sostituire la parola: «deputato» con le seguenti: «deputato o senatore».

5.213

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

5.8

VILLONE

Al comma 2, capoverso, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «deputati» con la seguente: «senatori».

5.215

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

Al comma 2, capoverso, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «deputati» con la seguente: «senatori».

5.217

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «deputati» con la seguente: «senatori».

5.214

BISCARDINI, MARINI, LABELLARE

Al comma 2, la parola: «deputati» è sostituita dalla seguente: «senatori».

5.216

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «deputati» con le seguenti: «deputati o senatori».

5.218

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

5.219

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso, nel secondo periodo sostituire la parola: «tre» con la seguente: «sei».

5.4

PASSIGLI

Al comma 2, capoverso, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

5.220

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso, nel primo periodo aggiungere infine le seguenti parole: «nonché ambientale».

PROPOSTA DI STRALCIO

Art. 6.

s6.8
DEL PENNINO

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

Art. 6.

6.14

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

6.22

VILLONE, BASSANINI

Sopprimere l'articolo.

6.200

MARINI, BISCARDINI

L'articolo 6 è soppresso.

6.23

VILLONE, BASSANINI

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6.

*(Durata in carica della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica,
dei Consigli delle regioni e delle Province autonome)*

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, i Consigli delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono eletti per

cinque anni, e la loro durata non può essere prorogata se non per legge ed in caso di guerra"».

6.202

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6.

(Durata in carica della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli delle regioni e delle Province autonome)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, i Consigli delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono eletti per cinque anni, e la loro durata non può essere prorogata se non per legge ed in caso di guerra"».

6.203

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6.

(Durata in carica della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli delle regioni e delle Province autonome)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, i Consigli delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono eletti per quattro anni, e la loro durata non può essere prorogata se non per legge ed in caso di guerra».

6.201

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6.

(Durata in carica dei senatori)

L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Senato delle Regioni si rinnova, parzialmente o totalmente, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali».

6.204

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 60» sopprimere il primo comma.

6.4

BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 60» sostituire il primo comma con il seguente:

«Art. 60. – La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni».

6.205

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 60» sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato federale rinnova i suoi organi interni ogni cinque anni e i senatori rappresentanti di ciascuna Regione sono eletti per la durata della legislatura regionale.».

6.206

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 60» sostituire il primo comma con il seguente:

«I senatori elettivi durano in carica per non più di quattro anni».

6.16

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso: «Art. 60», dopo il primo comma inserire i seguenti: «Il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni.

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, stabilisce, nel caso di scioglimento dei Consigli regionali in base all'articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma».

6.1

RONCONI, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«In caso di scioglimento anticipato di un Consiglio Regionale i senatori di quella regione rimangono in carica sino alla scadenza dei cinque anni. Successivamente, con elezioni suppletive, vengono eletti i senatori di quella regione che rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Regionale».

6.11

FORCIERI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso, «Art. 60», sopprimere il secondo comma.

Conseguentemente, dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«Nel caso di scioglimento dei Consigli in base all'articolo 126 della Costituzione o ad altra norma costituzionale, la legge, approvata ai sensi

dell'articolo 70, terzo comma, stabilisce la durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità».

6.3

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «art. 60», sopprimere il secondo comma.

6.207

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 60» sopprimere il secondo comma.

6.5

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «art. 60», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto per sei anni».

6.19

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 60», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto per cinque anni».

6.12

VITALI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso, «Art. 60», sostituire il secondo comma con il seguente:

«I senatori eletti rimangono in carica per non più di cinque anni».

6.10

FORCIERI, VITALI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso, «Art. 60», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Ciascun senatore resta in carica per la durata del consiglio regionale cui è contestualmente eletto, salvo lo scioglimento anticipato del Consiglio stesso. In tal caso, se il consiglio regionale rinnovato non adotta, entro un mese dalla prima riunione ed a maggioranza assoluta dei componenti, una dichiarazione per il rinnovo dei senatori eletti nella regione stessa, i Senatori restano in carica anche per tutta la durata in carica del consiglio regionale rinnovato. Se il consiglio regionale rinnovato adotta la dichiarazione prevista dal presente comma, il Presidente della Repubblica indice, entro i successivi settanta giorni, le elezioni dei senatori della Regione, che restano in carica per la durata del consiglio regionale rinnovato».

6.208

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 60», sostituire il secondo comma con il seguente:

«In caso di scioglimento anticipato di un Consiglio Regionale i senatori di quella regione rimangono in carica sino alla scadenza dei cinque anni. Successivamente, con elezioni suppletive, vengono eletti i senatori di quella regione che rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Regionale».

6.209

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 60», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Nel caso di scioglimento dei Consigli in base all'articolo 126 della Costituzione o ad altra norma costituzionale, la legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, stabilisce la durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità».

6.210

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 60», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Salvo lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale, i senatori restano in carica per la durata del consiglio regionale cui sono contestualmente eletti. In tal caso, se il consiglio regionale rinnovato non adotta, entro due mesi dalla prima riunione ed a maggioranza assoluta dei componenti, una dichiarazione per il rinnovo dei senatori eletti nella regione stessa, i Senatori restano in carica anche per tutta la durata in carica del consiglio regionale rinnovato. Se il consiglio regionale rinnovato adotta la dichiarazione prevista dal presente comma, il Presidente della Repubblica indice, entro i successivi novanta giorni, le lezioni dei senatori della Regione, che restano in carica per la durata del consiglio regionale rinnovato».

6.211

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 60», sostituire il secondo comma con il seguente:

«I senatori restano in carica per la durata del consiglio regionale cui sono contestualmente eletti, salvo lo scioglimento anticipato del Consiglio stesso. In tale caso, se il consiglio regionale rinnovato non adotta, entro venti giorni dalla prima riunione ed a maggioranza assoluta dei componenti, una dichiarazione per il rinnovo dei senatori eletti nella regione stessa, i Senatori restano in carica anche per tutta la durata in carica del consiglio regionale rinnovato. Se il consiglio regionale rinnovato adotta la dichiarazione prevista dal presente comma, il Presidente della Repubblica indice, entro i successivi sessanta giorni, le elezioni dei senatori della Regione, che restano in carica per la durata del consiglio regionale rinnovato».

6.212

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 60», nel secondo comma, sopprimere, dovunque ricorra, la parola: «Regione».

6.213

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 60», nel secondo comma, sopprimere, dovunque ricorra, le parole: «o Provincia autonoma».

6.24

VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 60», nel secondo comma, le parole da: «fino alla data» a: «Provincia autonoma» sono sostituite dalle seguenti: «per cinque anni».

6.215

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 60», nel secondo comma, sostituire le parole da: «fino alla data» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per non più di cinque anni».

6.20

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 60», nel secondo comma sopprimere le parole: «della medesima Regione o Provincia autonoma».

6.214

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 60», dopo il secondo comma, inserire il seguente:

«In caso di scioglimento anticipato di un Consiglio Regionale i senatori di quella regione rimangono in carica sino alla scadenza dei cinque anni».

6.216

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 60», sopprimere il terzo comma.

6.6

BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «art. 60», sostituire il terzo comma con il seguente:

«La durata della Camera e del Senato non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

6.3a

KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, ROLLANDIN, MICHELINI, BETTA

Al comma 1, capoverso «art. 60» sostituire il terzo comma con il seguente:

«La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

6.217

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «art. 60» sostituire il terzo comma con il seguente:

«La durata della Camera e del Senato non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

6.218

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

Al comma 1, capoverso «art. 60» sostituire il terzo comma con il seguente:

«La durata della Camera e del Senato non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

6.219

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «art. 60» nel terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome».

6.21

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 60», nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole da: «, di ciascun Consiglio» fino a: «autonome» con le seguenti: «e del Senato federale».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

6.220

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 60», nel terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «Consiglio o».

6.221

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso: «Art. 60», nel terzo comma, primo periodo,
sopprimere le parole: «o Assemblea».*

6.222

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso: «Art. 60», nel terzo comma, primo periodo,
sopprimere le parole: «e dei Consigli delle Province autonome».*

6.223

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso: «Art. 60», nel terzo comma, primo periodo,
sopprimere le parole: «e soltanto in caso di guerra».*

6.7

BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 60», nel terzo comma, sopprimere l'ul-
timo periodo.*

6.25

VILLONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 60», nel terzo comma, sopprimere l'ul-
timo periodo.*

6.224

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 60», nel terzo comma, sopprimere il secondo periodo.

6.225

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 60», nel terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «Consiglio o».

6.226

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 60», nel terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «o Assemblea».

6.227

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 60», nel terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «e dei Consigli delle Province autonome».

6.228

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 60», dopo il terzo comma inserire il seguente: «Il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni.

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, stabilisce, nel caso di scioglimento dei Consigli regionali in base all'articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regio-

nale in modo da assicurare la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma».

6.17

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso: «Art. 60», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Le leggi che regolano le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei votanti. Qualora le leggi siano approvate a maggioranza semplice, esse entrano in vigore a decorrere dalla seconda elezione successiva alla loro approvazione, e prima della loro entrata in vigore possono essere sottoposte a *referendum* confermativo secondo le procedure di cui all'articolo 138».

6.229

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 60», aggiungere, in fine, il seguente comma: «Il Parlamento approva, a maggioranza dei due terzi dei votanti, le leggi che regolano le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

6.18

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso: «Art. 60», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Le leggi che regolano l'attribuzione di seggi nelle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei componenti. Nel caso vengano approvate a maggioranza semplice, esse entrano in vigore a partire dalla seconda elezione successiva alla loro approvazione, previa una ulteriore approvazione da parte delle nuove Camere».

6.230

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 60», aggiungere, in fine, il seguente comma: «L'attribuzione di seggi nelle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è regolata dalla legge».

6.13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Alla rubrica sostituire le parole: «dei senatori» con le seguenti: «del Senato».

PROPOSTA DI STRALCIO

Art. 7.

s7.1
DEL PENNINO

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

Art. 7.

7.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

7.8

VILLONE, BASSANINI

Sopprimere l'articolo.

7.200

MARINI, BISCARDINI

L'articolo 7 è soppresso.

7.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 61», nel primo comma, sostituire le pa-
role: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «delle nuove Camere».*

7.2

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, dopo le parole: «Camera dei deputati», aggiungere le seguenti: «e del Senato della Repubblica».

7.201

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 61», nel primo comma, sostituire le parole: «settanta giorni» con le seguenti: «settantacinque giorni».

7.202

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 61», nel primo comma, sopprimere il secondo periodo.

7.203

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 61», nel primo comma, sostituire le parole: «non oltre il ventesimo giorno» con le seguenti: «il ventesimo giorno».

7.204

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 61», nel primo comma, sostituire le parole: «ventesimo giorno» con le seguenti: «quindicesimo giorno».

7.205

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 61», sopprimere il secondo comma.

7.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 61», nel secondo comma, sostituire le parole da: «è» fino alla fine con le seguenti: «sono riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti».

PROPOSTA DI STRALCIO

Art. 8.

s8.8

DEL PENNINO

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

Art. 8.

8.20

VILLONE, BASSANINI

Sopprimere l'articolo.

8.200

MARINI, BISCARDINI

L'articolo 8 è soppresso.

8.201

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

8.5

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso sopprimere il terzo e quarto periodo.

8.16

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso, sopprimere il terzo periodo.

8.211

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, sopprimere il terzo periodo.

8.15

VITALI, GUERZONI, BASSANINI

*Al comma 1, capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente:
«L'Ufficio di Presidenza è eletto in modo da garantire la rappresentanza
di tutti i gruppi parlamentari».*

8.1

BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «maggioranza assoluta
dei componenti» con le seguenti: «maggioranza dei due terzi dei votanti».*

8.202

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «maggioranza assoluta
dei componenti», con le seguenti: «maggioranza dei due terzi dei votanti».*

8.203

MANCINO, BATTISTI, MANZIONE, PETRINI

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «maggioranza assoluta
dei componenti», con le seguenti: «maggioranza dei due terzi dei votanti».*

8.204

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «assoluta dei componenti», con le seguenti: «dei due terzi dei voti validamente espressi».

8.17

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sostituire le parole: «maggioranza assoluta dei componenti», con le seguenti: «maggioranza dei tre quinti dei voti espressi».

8.2

BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «maggioranza assoluta dei componenti» con le seguenti: «maggioranza dei tre quinti dei votanti».

8.205

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «assoluta dei componenti», con le seguenti: «dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti».

8.10

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, MANZIONE

Al primo comma, capoverso, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «di tre quinti».

8.6

BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «maggioranza assoluta» con le seguenti: «maggioranza dei tre quarti».

8.207

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «dei componenti».

8.206

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «dei componenti», con le seguenti: «dei voti validamente espressi».

8.208

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «dei componenti», con le seguenti: «dei partecipanti al voto».

8.21

VILLONE, BASSANINI

Al comma 1, capoverso, le parole da: «dei componenti», alla fine sono sostituite dalle seguenti: «se ha espresso validamente il voto un numero di componenti non inferiore ai tre quarti del totale».

8.209

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, le parole: «dei componenti», sono sostituite dalle seguenti: «se ha espresso validamente il voto un numero di componenti non inferiore ai tre quarti del totale».

8.3

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «maggioranza assoluta dei componenti», aggiungere le seguenti: «e comunque la maggioranza dei due terzi dei votanti».

8.14

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

8.210

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

8.13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I regolamenti parlamentari, a tutela delle opposizioni e delle minoranze, disciplinano le modalità di elezione del Presidente fin dal primo scrutinio. Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo periodico del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza».

8.212

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I regolamenti di ciascuna Camera disciplinano le modalità di rinnovo, anche periodico, dei rispettivi Uffici di Presidenza».

8.19

FORCIERI, VITALI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Presidente del Senato resta in carica per cinque anni, salvo il caso di dimissioni. In caso di scioglimento anticipato del consiglio della Regione cui è stato contestualmente eletto, si procede comunque all'elezione del numero di senatori assegnati alla Regione stessa ai sensi dell'articolo 57».

8.213

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «del Senato federale della Repubblica», con le seguenti: «di ciascuna Camera».

8.11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, nell'ultimo periodo sopprimere la parola: «anche».

8.12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, nell'ultimo periodo dopo la parola: «periodico» aggiungere la seguente: «del Presidente e».

8.7

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine le parole: «, in modo da garantire la rappresentanza di tutte le minoranze».

8.215

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «, in modo da garantire la rappresentanza di tutte le minoranze».

8.214

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè i suoi criteri di composizione, in modo da garantire la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari presenti».

8.217

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «il quale dovrà essere costituito in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari».

8.4

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine le parole: «in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari».

8.9

D'AMICO

Al primo comma, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo da garantire che esso sia paritariamente composto da rappresentanti della Maggioranza e dell'Opposizione».

8.216

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che dovrà comunque essere paritariamente composto da rappresentanti della Maggioranza e dell'Opposizione».

8.218

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, al capoverso, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Il Presidente del Senato resta in carica per cinque anni, salvo il caso di dimissioni.».

PROPOSTA DI STRALCIO

Art. 9.

s9.7
DEL PENNINO

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

Art. 9.

9.27

VILLONE, BASSANINI

Sopprimere l'articolo.

9.201

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

9.200

MARINI, BISCARDINI

L'articolo 9 è soppresso.

9.202

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

9.203

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sopprimere il primo comma.

9.12

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il primo comma con il seguente: «Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

9.204

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il primo comma, con il seguente: «Il Senato federale della Repubblica e la Camera dei deputati adottato il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti».

9.6

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso, «Art. 64», nel primo comma sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Le Camere adottano» e sopprimere il secondo periodo.

9.11

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel primo comma, sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Ciascuna Camera» e successivamente sopprimere l'ultimo periodo.

9.2

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 64» nel primo comma, dopo le parole: «Camera dei deputati» inserire le seguenti: «e il Senato della Repubblica» e sostituire la parola: «adotta» con la seguente: «adottano».

9.205

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel primo comma, sostituire le parole: «dei tre quinti dei suoi componenti» aggiungere le seguenti: «dei due terzi dei suoi componenti».

9.206

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel primo comma, dopo le parole: «tre quinti» aggiungere le seguenti: «voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta».

9.207

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel primo comma, sopprimere il secondo periodo.

9.208

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sopprimere il secondo comma.

9.10

VITALI, GUERZONI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel secondo comma, sostituire la parola: «riunirsi» con la seguente: «adunarsi».

9.210

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel secondo comma sostituire la parola: «riunirsi» con la seguente: «adunarsi».

9.209

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», secondo comma, dopo le parole: «di riunirsi» inserire le seguenti: «, previa deliberazione all'unanimità degli Uffici di Presidenza,».

9.28

VILLONE, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sopprimere il terzo comma.

9.211

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sopprimere il terzo comma.

9.14

VITALI, GUERZONI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma dopo le parole: «Camera dei deputati» sopprimere le parole: «del Senato federale della Repubblica» e dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono valide se non sono presenti i due quinti dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale».

9.212

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma, sopprimere le parole: «del Senato federale della Repubblica».

9.15

FORCIERI, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

9.29

VILLONE, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

9.213

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma, sostituire le parole: «senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni» con le seguenti: «i due quinti dei suoi componenti».

9.214

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma, sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «due terzi».

9.215

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sopprimere il quarto comma.

9.216

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», quarto comma, dopo le parole: «garantisce le prerogative», inserire le seguenti: «delle minoranze, nonché i poteri».

9.217

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, dopo le parole: «le prerogative» aggiungere le seguenti: «ed i poteri».

9.218

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», quarto comma, dopo le parole: «i diritti delle opposizioni», inserire le seguenti: «in ogni sede e fase del dibattito parlamentare».

9.21

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, dopo la parola: «opposizioni» inserire le seguenti: «in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale».

9.3

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, dopo le parole: «diritti delle opposizioni», inserire le seguenti: «in ogni fase dell'attività parlamentare».

9.22

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, dopo la parola: «opposizioni», inserire le seguenti: «in ogni fase dell'attività parlamentare».

9.220

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 64», quarto comma, dopo le parole: «i diritti delle opposizioni», inserire le seguenti: «, nella forma di un'apposita disciplina regolamentare dello Statuto delle opposizioni».

9.4

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al quarto comma, dopo le parole: «diritti delle opposizioni», inserire le seguenti: «Prevede le modalità dell'esame delle proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva dei tempi e previsione del voto finale».

9.219

MANCINO, BATTISTI, MANZIONE, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al quarto comma, dopo le parole: «diritti delle opposizioni», inserire le seguenti: «Prevede le modalità dell'esame delle proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva dei tempi e previsione del voto finale».

9.224

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale».

9.222

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle altre minoranze».

9.223

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in particolare con riferimento alla formazione dell'ordine del giorno delle Camere».

9.225

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Disciplina le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni».

9.18

VITALI, GUERZONI, MARINO, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva

di tempi e previsione del voto finale. Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del Capo dell'opposizione».

9.226

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 5», nel quarto comma, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il regolamento prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale. Stabilisce le modalità di elezione del Capo dell'opposizione».

9.227

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Regolamenta le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale. Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del Capo dell'opposizione».

9.17

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Avverso interpretazioni del regolamento che incidano sul procedimento legislativo, un decimo dei membri di ciascuna Camera può proporre ricorso alla Corte Costituzionale».

9.228

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, sopprimere il secondo periodo.

9.5

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, sopprimere le parole da: «diverse da quelle» a «sesto comma».

9.221

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, sopprimere le parole da: «diversi», a: «sesto comma».

9.23

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, sostituire le parole da: «agli», fino a: «, e» con le seguenti: «all'articolo».

9.25

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma sopprimere le parole: «diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma».

9.24

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, sostituire le parole: «diversi dal», con le seguenti: «, ivi compreso il».

9.16

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VITALI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel comma quarto, aggiungere alla fine le seguenti parole: «Sulla richiesta di almeno sessanta deputati, le leggi possono essere deferite alla Corte Costituzionale, prima della loro entrata in vigore, per motivate eccezioni di costituzionalità procedimentale».

9.30

VILLONE, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sopprimere il quinto comma.

9.230

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sopprimere il quinto comma.

9.9

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto e sesto comma con il seguente:

«5. Il regolamento del Senato della Repubblica garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia».

9.230a

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», comma quinto, dopo le parole: «i diritti delle minoranze», inserire le seguenti: «, avendo riguardo a tutelare le prerogative in ogni fase e sede dell'attività parlamentare».

9.232

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», comma quinto, dopo le parole: «i diritti delle minoranze», inserire le seguenti: «, avendo riguardo a tutelare le prerogative in ogni fase e sede dell'attività parlamentare».

9.231

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», comma quinto, dopo le parole: «i diritti delle minoranze», inserire le seguenti: «, anche attraverso l'adozione di una specifica disciplina regolamentare recante uno Statuto delle opposizioni».

9.26

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64» nel quinto comma, dopo la parola: «minoranze» aggiungere le seguenti: «in ogni fase dell'attività parlamentare».

9.19

VITALI, GUERZONI, MARINO, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma, aggiungere alla fine le seguenti parole: «in ogni fase dell'attività parlamentare».

9.234

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ogni fase dell'attività parlamentare».

9.233

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64» dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

«Il Presidente dell'opposizione o un capogruppo di una minoranza, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi i diritti dell'opposizione o di una minoranza riconosciuti dalla Costituzione, può, nei quindici giorni dall'approvazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale nelle forme stabilite con legge della Repubblica».

9.20

VITALI, GUERZONI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sopprimere il sesto comma.

9.235

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sopprimere il sesto comma.

9.236

GUBERT

Al comma 6, capoverso «Art. 64», dopo le parole: «Assemblea Regionale», sostituire la parola: «o», con la seguente: «e».

9.237

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel sesto comma, sopprimere le
parole: «Consiglio delle province autonome».*

9.238

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sopprimere il settimo comma.

9.239

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel settimo comma, sopprimere
l'ultimo periodo.*

9.240

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel settimo comma, sopprimere le
parole: «dal Primo Ministro o».*

9.241

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel settimo comma, sopprimere le
parole: «o dal Ministro Competente».*

9.31

VILLONE, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», all'ultimo comma aggiungere in fine: «che ha l'obbligo, se richiesto, di partecipare alle sedute delle Commissioni o dell'aula».

9.0.1

TONINI, MORANDO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Diritti dell'opposizione e delle minoranze)

1. Dopo l'articolo 64 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 64-bis. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti dell'opposizione e delle altre minoranze.

L'opposizione è l'insieme dei deputati composto da uno o più gruppi parlamentari tra loro federati, non collegato al Primo Ministro e dotato della più estesa consistenza numerica.

Le altre minoranze sono costituite da uno o più gruppi della Camera dei deputati, anche tra loro federati, non facenti parte dell'opposizione.

Il Regolamento della Camera prevede le modalità della federazione tra gruppi e della ripartizione delle prerogative tra i singoli gruppi membri della federazione e il gruppo federato.

Il Presidente dell'opposizione è membro della Camera dei deputati ed è eletto dai deputati dell'opposizione secondo le modalità definite nel regolamento della Camera.

L'opposizione ha una propria sede ed al suo Presidente sono attribuite con legge dotazioni materiali e finanziarie per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il Presidente dell'opposizione interviene di diritto, con tempo equivalente, alle sedute delle Camere nelle quali prende la parola il Primo Ministro. Può richiedere la convocazione straordinaria della Camera dei deputati. È consultato dal Presidente della Repubblica, d'intesa col Primo Ministro, in caso di emergenza interna ed internazionale. Può nominare e revocare i membri del Consiglio dell'opposizione.

I Regolamenti delle Camere disciplinano altresì i poteri del Presidente dell'opposizione, in particolare con riferimento alla formazione dell'ordine del giorno delle Camere.

I regolamenti delle Camere disciplinano la partecipazione ai lavori dei componenti del Consiglio dell'opposizione, organo collegiale di dire-

zione dell'opposizione, ove costituito e composto da membri della Camera.

Il Presidente dell'opposizione o un capogruppo di una minoranza, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi i diritti dell'opposizione o di una minoranza riconosciuti nella Costituzione, può, nei quindici giorni dall'approvazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale nelle forme stabilite con legge della Repubblica"».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, capoverso «Art. 64», sopprimere i commi 4 e 5.

PROPOSTA DI STRALCIO

Art. 10.

s10.1 DEL PENNINO

Stralciare l'articolo.

PROPOSTA DI STRALCIO

Art. 11.

s11.5
DEL PENNINO

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

Art. 11.

11.13

VILLONE, BASSANINI

Sopprimere l'articolo.

11.200

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

11.201

MARINI, BISCARDINI

Sopprimere l'articolo.

11.202

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

11.1

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 66», nel primo comma, sostituire le parole: «a maggioranza dei propri componenti», con le seguenti: «a maggioranza dei due terzi dei propri componenti».

11.204

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 66», secondo periodo, sostituire le parole: «maggioranza dei propri componenti», con le seguenti: «a maggioranza dei due terzi dei propri componenti».

11.3

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 66», nel primo comma, sostituire le parole: «a maggioranza dei propri componenti», con le seguenti: «a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti. Contro tale deliberazione, chiunque vi abbia interesse può ricorrere alla Corte costituzionale».

11.205

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 66», secondo periodo, sostituire le parole: «dei propri componenti», con le seguenti: «dei tre quinti dei propri componenti. Contro le deliberazioni delle Camere è sempre ammesso ricorso alla Corte Costituzionale da parte di un quinto dei loro componenti entro trenta giorni».

11.7

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, MANZIONE

Al comma 1, capoverso «Art. 66», sostituire le parole: «a maggioranza dei propri componenti», con le seguenti: «a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti».

11.2

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 66», nel primo comma, sostituire le parole: «a maggioranza dei propri componenti», con le seguenti: «a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti».

11.11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, «Art. 66», dopo la parola: «maggioranza» aggiungere le seguenti: «dei tre quinti».

11.203

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 66», secondo periodo, sostituire le parole: «a maggioranza dei propri componenti», con le seguenti: «a maggioranza assoluta. Avverso la deliberazione può essere proposto ricorso davanti alla Corte costituzionale».

11.12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, «Art. 66», dopo la parola: «componenti» aggiungere le seguenti: «Contro la deliberazione, o decorso inutilmente il termine, l'interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni».

11.9

MANZELLA, BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, VITALI, MARINO

Al comma 1, capoverso, «Art. 66», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Contro le deliberazioni delle Camere è sempre ammesso ricorso alla Corte Costituzionale da parte di un quarto dei loro componenti».

11.4

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 66», nel primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Contro la decisione della Camera, è ammesso il ricorso alla Corte Costituzionale».

11.6

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, MANZIONE

Al comma 1, capoverso «Art. 66», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La deliberazione può essere oggetto di ricorso da parte del parlamentare interessati innanzi alla Corte costituzionale».

11.14

VILLONE, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 66», aggiungere in fine il seguente periodo: «Avverso la deliberazione può essere proposto ricorso davanti alla Corte costituzionale».

11.8

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 66», nel primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Contro le decisioni assunte dalla Camera di appartenenza gli interessati possono ricorrere alla Corte Costituzionale che decide in via definitiva».

11.15

VILLONE, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 66», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento parlamentare disciplina il procedimento, la partecipazione degli interessati, i limiti e le modalità del contraddittorio».

11.206

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, «Art. 66», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I regolamenti parlamentari disciplinano il procedimento, la partecipazione degli interessati, i limiti e le modalità del contraddittorio».

11.207

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, «Art. 66», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sulle elezioni contestate ciascuna Camera delibera entro i termini stabiliti dal proprio regolamento. Contro la deliberazione, o decorso inutilmente il termine, l'interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni».

PROPOSTA DI STRALCIO

Art. 12.

s12.2
DEL PENNINO

Stralciare l'articolo.

PROPOSTA DI STRALCIO

Art. 13.

s13.2

DEL PENNINO

Stralciare l'articolo.

s13.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

Art. 13.

13.4

VILLONE, BASSANINI

Sopprimere l'articolo.

13.202

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

13.200

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

13.201

MARINI, BISCARDINI

Sopprimere l'articolo.

13.204

RONCONI

Al comma 1, dopo le parole: «Art. 69 – I membri» aggiungere le seguenti: «Elettivi, di diritto e a vita».

13.5

VILLONE, BASSANINI

Al comma 1, capoverso: Art. 69», sopprimere l'ultimo comma.

13.205

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: Art. 69», sopprimere il comma secondo.

13.6

VILLONE, BASSANINI

Al comma 1, capoverso: «Art. 69», sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«Tale indennità non è cumulabile con indennità e emolumenti derivanti dalla titolarità di altre cariche pubbliche elettive».

13.206

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 69», sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«L'indennità corrisposta ai membri delle Camere non è cumulabile con emolumenti o indennità derivanti dalla titolarità di altre cariche pubbliche elettive».

13.207

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 69», sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«La non cumulabilità tra l'indennità parlamentare ed ulteriori emolumenti o indennità derivanti dalla titolarità contestuale di cariche pubbliche elettive è disciplinata dalla legge».

13.208

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 69», sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«Emolumenti o indennità derivanti dalla titolarità di cariche pubbliche non sono cumulabili con l'indennità spettante ai membri delle Camere nei limiti e con le condizioni poste dalla legge».

13.210

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 69», sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«Le condizioni che determinano la non cumulabilità dell'indennità parlamentare con altre indennità derivanti da cariche pubbliche ricoperte contemporaneamente dai membri delle Camere sono determinate con legge».

13.209

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 69», sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«La titolarità di altre cariche pubbliche elettive comporta la cumulabilità dei relativi emolumenti o indennità con l'indennità parlamentare solo qualora ciò sia previsto dalla legge».

13.211

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 69», sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«La titolarità di cariche pubbliche elettive determina la non cumulabilità delle indennità o degli emolumenti relativi».

13.212

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 69», sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«I membri delle Camere che titolari di indennità o emolumenti derivanti da altre cariche pubbliche non hanno diritto alla cumulabilità delle suddetta indennità, salvo che la legge disponga diversamente».

13.213

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 69», sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«I casi di cumulabilità della indennità parlamentare con altre indennità derivanti dalla titolarità, anche non contestuale, di altre cariche pubbliche, sono disciplinati dalla legge».

13.214

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 69», sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«Le cariche pubbliche elettive ricoperte contestualmente dai membri delle Camere non danno diritto alla cumulabilità delle relative indennità con quella parlamentare, salvo che nei casi definiti dalla legge».

13.215

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, capoverso: «Art. 69», secondo comma, prima delle parole: «Ferma restando la disciplina applicabile ai conflitti di interessi ai sensi dell'articolo 65,».

13.3

VITALI, GUERZONI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso: «Art. 69», nel secondo comma, sostituire le parole: «La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle» con le seguenti: «Tale indennità non è cumulabile con».

13.216

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 69», nel secondo periodo, sostituire le parole: «La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle» con le seguenti: «Tale indennità non è cumulabile con».

13.217

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 69», nel secondo comma, sostituire le parole: «disciplina i casi di non cumulabilità» con le seguenti: «stabilisce in quali casi è esclusa o limitata la cumulabilità».

13.218

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 69», nel secondo comma, sostituire le parole: «i casi di non cumulabilità» con le seguenti: «le condizioni ed i limiti di non cumulabilità delle».

13.222

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 69», nel secondo comma, sostituire le parole: «di non cumulabilità» con le seguenti: «nei quali casi è vietato, anche parzialmente o temporaneamente, il cumulo».

13.220

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 69», nel secondo comma, sopprimere la parola: «non».

13.219

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 69», nel secondo comma, sopprimere la parola: «contestuale».

13.221

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 69», ultimo comma, sostituire la parola: «contestuale», con le seguenti: «contemporanea o successiva».

PROPOSTA DI STRALCIO

Art. 14.

s14.34

DEL PENNINO

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

Art. 14.

14.4

BASSANINI, VILLONE

Sopprimere l'articolo.

14.44

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

Sopprimere l'articolo.

14.84

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

14.200

MARINI, BISCARDINI

Sopprimere l'articolo.

14.47

VITALI, GUERZONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie non comprese nel comma secondo del presente articolo.

Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta della maggioranza dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i successivi trenta giorni il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, comma terzo, la perequazione delle risorse finanziarie, i bilanci dello Stato, le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale la legge di coordinamento di cui all'articolo 118, comma terzo, nonché il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica. Tali disegni di legge sono presentati al Senato e devono essere approvati, nell'identico testo, dalle due Camere. I disegni di legge attinenti ai bilanci dello Stato sono presentati alla Camera dei deputati"».

14.46

VITALI, GUERZONI, BASSANINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nelle seguenti materie:

- a) rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) rapporti civili ed etico-sociali;
- c) immigrazione;
- d) leggi di bilancio e finanziarie;
- e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- f) ordine pubblico e sicurezza;
- g) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- h) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- i) norme generali sull'istruzione;

- l) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
- m) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- n) statuti delle regioni ad autonomia speciale, da approvare con legge costituzionale;
- o) le leggi costituzionali di cui all'articolo 138.

Sono esaminati dal Senato federale della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge in materia di:

- a) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni; Province e Città metropolitane;
- b) principi fondamentali della legislazione concorrente, e comunque nelle materie di competenza legislativa regionale;
- c) modifiche territoriali di cui all'articolo 132.

La Camera dei deputati, su richiesta di un quinto dei suoi componenti presenta entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al secondo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti.

Ogni disegno di legge riguardante una materia non indicata nei commi primo e secondo è esaminato dalla Camera dei deputati, e, se approvato, è trasmesso al Senato federale della Repubblica. Il Senato federale della Repubblica, su richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione esamina il disegno di legge.

Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti"».

14.45

TONINI, MORANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per i disegni di legge di revisione della costituzione, per gli altri disegni di legge costituzionale, per i disegni di legge di cui al terzo comma dell'articolo 116 e per quelli in materia di perequazione finanziaria di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 119.

I disegni di legge nelle materie assegnate alla competenza esclusiva dello Stato sono esaminati ed approvati dalla Camera dei deputati. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica, il quale, su richiesta di due quinti dei suoi componenti, formulata entro dieci giorni dalla tra-

smissione, li esamina e delibera entro i successivi 30 giorni. Qualora il Senato non approvi o introduca emendamenti al disegno di legge, questo torna all'esame della Camera dei deputati, che si pronuncia definitivamente. Qualora il Senato non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

I disegni di legge nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e di cui agli articoli 117 secondo comma, lettere *m)* e *p)*, 117, quinto e nono comma 118, secondo e terzo comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, nonché in materia di sistema di elezione del Senato, sono esaminati dalla Camera dei deputati. Essi vengono quindi trasmessi al Senato, il quale li esamina e delibera entro 60 giorni dalla trasmissione. Qualora il Senato non li approvi o introduca emendamenti, i disegni di legge tornano all'esame della Camera, la quale li approva definitivamente, pronunciandosi a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora, a maggioranza dei tre quinti dei componenti, il Senato non approvi o introduca emendamenti ai disegni di legge, si applicano le disposizioni di cui al primo comma, relativamente alle parti di cui il Senato abbia in tal modo rifiutato l'approvazione. Qualora il Senato non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

I disegni di legge che contengano disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi sono approvati secondo quello più aggravato.

I termini per l'esame da parte del Senato dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono ridotti a quindici giorni.

Per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e per le relative norme esecuzione si applicano i procedimenti previsti per le materie cui i trattati si riferiscono"».

14.42

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nelle seguenti materie:

- a) rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) rapporti civili ed etico-sociali;
- c) immigrazione;
- d) leggi di bilancio e finanziarie;

- e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- f) ordine pubblico e sicurezza;
- g) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- h) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- i) norme generali sull'istruzione;
- l) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
- m) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- n) statuti delle regioni ad autonomia speciale, da approvare con legge costituzionale;
- o) le leggi costituzionali di cui all'articolo 138. Sono esaminati dal Senato federale della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge in materia di:
 - a) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
 - b) principi fondamentali della legislazione concorrente, e comunque nelle materie di competenza legislativa regionale;
 - c) modifiche territoriali di cui all'articolo 132.

La Camera dei deputati, su richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al secondo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti.

Ogni disegno di legge riguardante una materia non indicata nei commi primo e secondo è esaminato dalla Camera dei deputati e se approvato, è trasmesso al Senato federale della Repubblica. Il Senato federale della Repubblica, su richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti"».

14.41

D'AMICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (*Formazione delle leggi*) – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono tra-

smessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta della maggioranza dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva a maggioranza assoluta. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Fermo quanto previsto dal primo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, le funzioni fondamentali di comuni province e città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di convocare, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa«».

14.43

CAVALLARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (*Formazione delle leggi*) – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei Deputati, tranne che la Costituzione o altre leggi costituzionali non stabiliscano diversamente.

Il Senato della Repubblica può, a maggioranza dei suoi membri, chiedere, entro quarantacinque giorni dalla approvazione, una nuova deliberazione sui disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati. In tal caso, la Camera dei deputati deve riapprovare il testo a maggioranza dei suoi componenti.

Il Senato della Repubblica concorre paritariamente con la Camera dei deputati all'approvazione dei disegni di legge in materia costituzionale di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di approvazione dei bilanci preventivi e di rendiconti consuntivi.

Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza dei due terzi dei propri componenti un terzo dei Giudici della Corte costituzionale, nonché i componenti delle Autorità indipendenti"».

14.200a

MARINI, BISCARDINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - *1.* L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La legge è votata dalle due Camere che, collettivamente, esercitano la funzione legislativa. La legge stabilisce le norme concernenti:

a) i diritti civili e le garanzie fondamentali accordate ai cittadini per l'esercizio delle pubbliche libertà; le prestazioni imposte dalla difesa nazionale ai cittadini in ordine alle loro persone ed ai loro beni;

b) la nazionalità, lo stato e la capacità delle persone, il regime matrimoniale, le successioni e le donazioni;

c) la definizione dei crimini e dei delitti nonché delle pene applicabili; la procedura penale; l'amnistia; la creazione di nuovi ordini di giurisdizione e lo statuto dei magistrati;

d) la base imponibile, l'aliquota e le modalità di riscossione delle imposte di ogni natura; il regime di emissione della moneta.

La legge stabilisce anche le norme concernenti:

a) il regime elettorale delle Camere;

b) la creazione di categorie di enti pubblici;

c) le garanzie fondamentali riconosciute ai funzionari civili e militari dello Stato;

d) le nazionalizzazioni di imprese ed i trasferimenti di proprietà delle imprese dal settore pubblico al settore privato.

La legge determina i principi fondamentali:

a) dell'organizzazione generale della difesa nazionale;

b) dell'insegnamento;

c) del regime della proprietà, dei diritti reali e delle obbligazioni civili e commerciali;

d) del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della sicurezza sociale.

Le leggi di carattere finanziario fissano le entrate e le spese dello Stato nei modi e con i limiti previsti dalla legge.

Rientrano altresì in questo articolo tutte le materie coperte da riserva di legge"».

14.201

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – Le due Camere esercitano collettivamente la funzione legislativa. L'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, inizia alla Camera dei deputati. L'esame dei disegni di legge concernenti i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, inizia al Senato. Una volta approvati da un ramo del Parlamento, i disegni di legge sono trasmessi all'altro ramo per il relativo esame, che li ritrasmette in caso di modifica"».

14.202

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – I disegni di legge devono essere approvati in testo conforme da entrambe le Camere, che esercitano collettivamente la funzione legislativa. Per quanto concerne le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, i relativi disegni di legge iniziano l'*iter* parlamentare dal Senato"».

14.203

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – Per diventare legge, i disegni di legge devono essere approvati conformemente da ciascuno dei due rami del Parlamento. Nelle seguenti materie, l'esame dei disegni di legge inizia alla Camera:

a) rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

- b) rapporti civili ed etico-sociali;
 - c) immigrazione;
 - d) modifiche territoriali di cui all'articolo 132"».
-

14.205

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - *I.* L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – L'esame di ogni disegno di legge non riguardante una materia di cui all'articolo 117 terzo comma, inizia dalla Camera dei deputati. Le due Camere esercitano collettivamente la funzione legislativa."».

14.206

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - *I.* La funzione legislativa appartiene alle Camere che la esercitano collettivamente"».

14.207

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (*Formazione delle leggi*) – L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. I disegni di legge nelle materie assegnate alla competenza esclusiva dello Stato iniziano l'*iter* parlamentare presso la Camera dei deputati. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato per il relativo esame. In ogni caso nessun disegno di legge può diventare legge se non a seguito di deliberazione conforme su identico testo da parte di ciascun ramo del Parlamento."».

14.208

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (*Formazione delle leggi*) – L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. Con l'eccezione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, non può essere posto alcun termine temporale per l'esame di un disegno di legge da parte di Camera e Senato. La funzione legislativa è esercitata collettivamente da entrambi i rami del parlamento. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo due letture da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre, entro un termine massimo di sei mesi, un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee, che possono modificarlo e prende l'avvio dal ramo del Parlamento che ha esaminato per ultimo il testo del disegno di legge. Per diventare legge, il testo deve essere approvato da entrambe le Camere in forma identica"».

14.209

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (*Formazione delle leggi*) – L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo due letture da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica nella quale siano rappresentati tutti i gruppi parlamentari, incaricata di proporre, entro un termine massimo di dodici mesi, un testo unificato sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto è nuovamente sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso sono ammessi emendamenti. Camera e Senato esercitano collettivamente la funzione legislativa"».

14.210

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (*Formazione delle leggi*) – L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. Il Parlamento esercita collettivamente la funzione legislativa e le proposte di legge riguardanti, in tutto o in parte, materie di competenza concorrente regionale prendono l'avvio in Senato. Le eventuali questioni di competenza tra le due Camere in ordine all'avvio dell'esame dei disegni di legge presso un ramo o l'altro del Parlamento, sono rimessi all'intesa tra i Presidenti di Camera e Senato che possono deferire la decisione ad un comitato partitico, composto da almeno cinque deputati e da cinque senatori, designati dai rispettivi Presidenti sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere"».

14.211

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (*Formazione delle leggi*) – L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. Al Parlamento spetta la funzione legislativa e la esercita collettivamente su ciascun disegno di legge"».

14.212

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (*Formazione delle leggi*) – L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. Camera e Senato esercitano collettivamente la funzione legislativa. L'esame dei disegni di legge contenenti prevalentemente norme di competenza esclusiva dello Stato inizia dalla Camera, qualora un terzo dei componenti del Senato non ne chieda l'assegnazione in prima lettura. In tal caso l'esame inizia dal Senato ed il testo è successivamente trasmesso alla Camera, che può modificarlo"».

14.204

BISCARDINI, MARINI, LABELLARTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa statale è esercitata nel rispetto del principio di sussidiarietà dell'autonomia normativa degli enti territoriali e degli altri enti, nonché della competenza normativa degli organi dell'Unione europea.

La funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni.

Nell'ambito della competenza esclusiva statale le Regioni esercitano la potestà legislativa se delegata con legge dello Stato.

La funzione legislativa nelle materie spettanti allo Stato è esercitata dalle due Camere nei modi previsti dal presente articolo.

Sono esaminate e approvate dalla Camera dei deputati con l'assenso del Senato federale le leggi relative alla tutela delle minoranze linguistiche e quelle di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali nel caso in cui questi possano incidere su materie di competenza delle Regioni, nonché quelle che intervengono in materia di organizzazione amministrativa, formazione dei funzionari, loro responsabilità disciplinari e procedimento amministrativo relativo alle attribuzioni delle Regioni.

Sono esaminate e approvate dalla Camera dei deputati le altre leggi dello Stato.

Il Senato federale, può chiedere, entro quindici giorni dall'approvazione di un progetto di legge da parte della Camera dei deputati, che esso sia sottoposto al proprio esame. La stessa richiesta può essere fatta dal Governo. In tali casi il Senato federale può, entro trenta giorni, rinviare alla Camera dei deputati il progetto con proposte di modificazione sulle quali la Camera si pronuncia anche con unica votazione"».

14.213

GUBERT

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1 - articolo 87 della Costituzione, sopprimere l'ultimo comma.

14.214

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Fermo restando quanto previsto dal terzo comma, primo periodo, l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, inizia alla Camera dei deputati mentre l'esame dei disegni di legge concernenti i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, inizia al Senato».

Conseguentemente, sopprimere il secondo comma.

14.219

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«Le due Camere esercitano collettivamente la funzione legislativa. I disegni di legge riguardanti, anche in parte, materie di competenza concorrente regionale prendono l'avvio in Senato. Le eventuali questioni di competenza tra le due Camere in ordine all'avvio dell'esame dei disegni di legge presso un ramo o l'altro del Parlamento, sono rimessi all'intesa tra i Presidenti di Camera e Senato che possono deferire la decisione ad un comitato partitetico, composto da almeno cinque deputati e da cinque senatori, designati dai rispettivi Presidenti sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere».

14.215

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«Le due Camere esercitano collettivamente la funzione legislativa. Fermo restando quanto previsto dal terzo comma, primo periodo, l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, inizia alla Camera dei deputati. L'esame dei disegni di legge concernenti i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo

comma, inizia al Senato. Una volta approvati da un ramo del Parlamento, i disegni di legge sono trasmessi all'altro ramo per il relativo esame, che li ritrasmette in caso di modifica.».

14.216

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«Nel quadro dell'esercizio collettivo della funzione legislativa, l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, inizia al Senato mentre l'esame dei restanti disegni di legge inizia alla Camera dei deputati.».

14.217

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«L'esercizio della funzione legislativa spetta collettivamente ad entrambe le Camere. Per quanto conceme i disegni di legge relative alle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, l'esame è avviato dalla Camera dei deputati. In Senato è avviato l'esame nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma.».

14.218

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«Le leggi devono essere approvate, in testo conforme, da entrambe le Camere. Fermo restando quanto previsto dal terzo comma, il Senato inizia l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117 secondo comma.».

14.220

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«Salvi i disegni di legge recanti prevalentemente norme di competenza esclusiva statale, che iniziano l'iter di esame parlamentare alla Camera, l'esame dei disegni di legge prende avvio di norma in Senato. La funzione legislativa è esercitata da Senato e Camera in forma collettiva».

14.221

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«L'esame dei disegni di legge non riguardanti materie di competenza regionale concorrente inizia alla Camera dei deputati, salvo che metà dei componenti del Senato non faccia richiesta per l'assegnazione dell'avvio dell'iter di esame parlamentare. In ogni caso, la funzione legislativa spetta collettivamente ad entrambe le Camere».

14.222

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«Ciascun disegno di legge deve essere esaminato e approvato da ognuno dei due rami del Parlamento. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere che devono deliberare conformemente su identico testo affinché questo possa avere forza di legge. Per l'esame dei disegni di legge concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, le funzioni fondamentali di comuni province e città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato, l'esame inizia presso la Camera dei deputati. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una doppia lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di convocare, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle

disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee che possono apportarvi modifiche».

14.223

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«Ciascun disegno di legge è assegnato ad uno dei due rami del Parlamento indi trasmesso all'altro ramo, affinché questo lo esamini e, ove lo ritenga, lo modifichi. Il testo, ove modificato, è riassegnato alla Camera da cui ha preso avvio l'iter parlamentare. Qualora un disegno di legge non sia approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una doppia lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di convocare, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica, composta almeno dieci senatori e dieci deputati, incaricata di elaborare un testo relativamente alle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo eventualmente proposto dalla commissione mista paritetica è successivamente sottoposto alle due Assemblee che possono modificarlo».

14.224

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sopprimere il primo periodo.

14.225

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Camera e Senato esercitano collettivamente la funzione legislativa».

14.49

VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sostituire la parola: «fatto» con le seguenti: «ivi compresi i disegni di legge attinenti al bilancio dello Stato e al rendiconto consuntivo dello Stato».

14.226

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sopprimere il secondo periodo.

14.48

MANZELLA, BASSANINI, VITALI, GUERZONI, PASSIGLI, MARINO, BASSO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «la Camera decide in via definitiva» aggiungere le seguenti: «a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

14.227

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «via definitiva», aggiungere le seguenti: «con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

14.232

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, al secondo periodo, le seguenti parole: «con il voto dei tre quinti dei suoi componenti».

14.228

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora il Senato, a maggioranza, non richieda una nuova deliberazione».

14.229

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La deliberazione della Camera è quindi sottoposta a parere del Senato. Nel caso in cui il Senato esprima un parere in tutto o in parte contrario, la Camera dei deputati, entro centottanta giorni, decide in via definitiva a maggioranza dei due terzi dei propri componenti».

14.51

VITALI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È istituita una Commissione bicamerale di conciliazione composta da venti deputati e venti Senatori, nominati dai Presidenti di ciascuna Camera in modo da rispecchiare la proporzione dei rispettivi gruppi parlamentari. La Commissione si riunisce come Commissione parlamentare paritetica di conciliazione con l'intervento di quaranta rappresentanti delle Autonomie territoriali. Ciascuna Regione e Provincia autonoma è rappresentata da un componente designato nei modi stabiliti dallo statuto della Regione. I rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane sono designati secondo i modi stabiliti con una legge approvata ai sensi del terzo comma dell'articolo 70, in modo da non alterare la proporzione esistente tra la componente parlamentare e quella delle Regioni e da esprimere le diverse specificità degli enti locali, in riferimento alla loro tipologia, dimensione, collocazione geografica e territoriale. La Commissione bicamerale di conciliazione approva, con la maggioranza dei componenti, un proprio regolamento».

14.230

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I disegni di legge concernenti le restanti materie devono essere approvati nel medesimo testo da entrambi i rami del Parlamento».

14.50

VITALI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «Qualora il Senato federale della Repubblica non abbia iniziato l'esame in Aula del disegno di legge entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74».

14.52

FORCIERI, GUERZONI, VITALI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso, «art. 70», dopo il primo comma aggiungere il seguente: «Qualora una "Commissione parlamentare integrata per il coordinamento territoriale" composta da venti Senatori, nominati in modo da rispecchiare la proporzione dei rispettivi gruppi parlamentari, e quaranta rappresentanti delle Autonomie territoriali designati con le modalità previste dai successivi periodi del presente comma, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, ed il parere sia confermato senza modifiche dal Senato, sulle corrispondenti parti del progetto di legge la Camera delibera, nei casi previsti dal primo comma dell'art. 70, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ciascuna Regione e Provincia autonoma indica un componente nei modi stabiliti dallo statuto della Regione. I rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane sono indicati secondo i modi stabiliti con una legge approvata ai sensi del secondo comma dell'articolo 70, in modo da non alterare la proporzione esistente tra la componente parlamentare e quella delle Regioni e da esprimere le diverse specificità e caratteristiche dei Comuni.

In sede di prima applicazione, salvo quanto disposto nello Statuto, il Presidente di ciascuna Regione, o l'assessore o il consigliere da questo delegato, rappresenta la Regione o la Provincia Autonoma nella Commissione di cui al comma precedente. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione della legge statale, i rappresentanti delle altre Autonomie territoriali sono i sindaci, i Presidenti o gli assessori o i consiglieri da que-

sti delegati, degli enti territoriali, individuati dalle altre componenti della Commissione, sulla base di una lista contenente un numero triplo, rispetto ai rappresentanti da esprimere. presentata dalle associazioni esponenziali delle autonomie stesse.

14.231

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo il primo comma, aggiungere il seguente: «Qualora la deliberazione della Camera non accolga in tutto o in parte le modifiche paritetica composta da almeno venti membri, nominati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari e la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo, integrata da dieci rappresentanti delle Autonomie territoriali senza diritto di voto, al fine di proporre un testo sulle parti relativamente alle quali permane il dissenso tra le due Camere. Il testo è quindi sottoposto al Senato e, per la deliberazione definitiva, alle Camere, che decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

14.7

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo comma e, conseguentemente, al terzo comma, dopo le parole: «lettere m) e p)», inserire le seguenti: «117, terzo comma».

14.35

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo comma.

14.53

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VITALI, MARINO, BASSO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «sulle quali il Senato decide in via definitiva» aggiungere le seguenti: «Qualora il Senato respinga o emendi tali modifiche,

la Camera dei deputati, entro trenta giorni, decide in via definitiva a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti».

14.233

MANCINO, BATTISTI, MANZIONE, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «sulle quali il Senato decide in via definitiva» aggiungere le seguenti: «Qualora il Senato respinga o emendi tali modifiche, la Camera dei deputati, entro trenta giorni, decide in via definitiva a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti».

14.234

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La deliberazione del Senato è quindi sottoposta a parere della Camera. Nel caso in cui questa esprima un parere in tutto o in parte contrario, il Senato, entro centottanta giorni, delibera nuovamente sul testo del disegno di legge in via definitiva a maggioranza assoluta dei propri componenti».

14.54

VITALI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora nei successivi trenta giorni il Primo ministro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, chieda alla Camera dei deputati di deliberare ulteriormente e in via definitiva, le modifiche già approvate dalla Camera e respinte o modificate dal Senato sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati».

14.56

VITALI, GUERZONI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il terzo comma con il seguente: «Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui al secondo

comma, lettere *f*), *m*) e *p*) dell'articolo 117 e la perequazione delle risorse finanziarie. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere in ogni altro caso in cui la Costituzione lo preveda o rinvii espressamente alla legge dello Stato. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di convocare la commissione bicamerale di conciliazione per l'approvazione definitiva del testo. I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa, il disegno di legge su cui è sorta la questione di competenza è esaminato con la procedura di cui al presente comma».

Consequentemente sopprimere il sesto comma.

14.235

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire, il terzo comma con il seguente:

«Le due Camere esercitano collettivamente la funzione legislativa, fermo restando quanto previsto dal primo e dal secondo comma. In tali casi, i disegni di legge devono essere approvati nel medesimo testo da entrambe le Camere».

14.55

FORCIERI, VITALI, GUERZONI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il terzo comma con il seguente: «La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *f*) *m*) *m-bis*) e *p*), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, scelti secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione di ciascuna camera, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle

Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

14.36

BATTISTI, MANCINO, PETRINI, MANZIONE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il terzo comma con il seguente:

«La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere nei seguenti casi:

- a)* il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica;
- b)* esame dei disegni di legge anche annuali concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119;
- c)* disegni di legge concernenti, le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;
- d)* allocazione delle funzioni amministrative in capo ad organi amministrativi dello Stato, ai sensi dell'articolo 118, commi 1 e 2;
- e)* esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2;
- f)* in ogni altro caso in cui la costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica.

Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti».

14.236

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il terzo comma con il seguente:

«La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere nei seguenti casi:

- a)* il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica;

b) esame dei disegni di legge anche annuali concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, tutela della concorrenza e le materie di cui all'articolo 119;

c) disegni di legge concernenti, le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

d) allocazione delle funzioni amministrative in capo ad organi amministrativi dello Stato, ai sensi dell'articolo 118, commi 1 e 2;

e) esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2;

f) in ogni altro caso in cui la costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica.

In tali casi le Camere devono deliberare uniformemente sul medesimo testo.

14.86

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, dopo la parola: «legge» aggiungere le seguenti: «, anche annuali» indi dopo la parola: «concernenti» aggiungere le seguenti: «la perequazione delle risorse finanziarie e».

14.88

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, dopo la parola: «concernenti» aggiungere le seguenti: «la perequazione delle risorse finanziarie, la tutela della concorrenza».

14.237

GUBERT

Al comma 3, primo periodo dopo le parole: «disegni di legge concernenti», inserire le seguenti: «documenti di programmazione economica e finanziaria, bilancio e rendiconti finanziari dello Stato, misure di controllo della finanza pubblica, la determinazione dei principi fondamentali sull'ar-

monizzazione dei bilanci pubblici, il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le norme generali sulla tutela della salute,».

14.89

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «all'articolo» aggiungere le seguenti: «116, terzo comma».

14.14

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, dopo le parole: «117, secondo comma, lettere», aggiungere la seguente: «e».

14.37

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, MANZIONE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sopprimere le parole: «m) e».

14.240

GUBERT

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «secondo comma», inserire le seguenti lettere «a), b), f)».

14.238

GUBERT

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «lettere m) e p)», inserire la seguente «s)».

14.5

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel comma 3, dopo le parole: «117, secondo comma, lettere m) e p)», aggiungere le seguenti: «117, terzo comma».

14.38

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, MANZIONE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sopprimere le parole: «l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma».

14.8

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sopprimere le parole: «di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma e 133, secondo comma».

14.90

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli articoli» aggiungere le seguenti: «da 13 a 21, 27, quarto comma, 33, 114.».

14.91

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, prima delle parole: «e quinto, 122» premettere la seguente: «terzo».

14.92

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, alla parola: «122» premettere le seguenti: «120, secondo comma».

14.94

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «132 secondo comma», sopprimere le parole: «e» e: «secondo comma», indi aggiungere le seguenti: «, 137, secondo comma, nonché per le leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21, 27, quarto comma, 32 e 33».

14.93

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «e 133, secondo comma» con le seguenti: «133, 137, secondo comma, anziché per le leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali».

14.9

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma, dopo le parole: «133, secondo comma», aggiungere le seguenti: «nonché per le leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali».

14.11

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma, dopo le parole: «133, secondo comma», aggiungere le seguenti: «nonché per le leggi che

disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali, di cui agli articoli da 1 a 51 della Costituzione».

14.12

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma, dopo le parole: «133, secondo comma», aggiungere le seguenti: «nonché per le leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali, di cui agli articoli da 13 a 21 della Costituzione».

14.13

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma, dopo le parole: «133, secondo comma», aggiungere le seguenti: «nonché per le leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali, e per le leggi in materia di garanzie costituzionali e di ordinamento e indipendenza della magistratura».

14.241

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma, dopo le parole: «133, secondo comma», aggiungere le seguenti: «nonché per le leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali, e per le leggi in materia di garanzie costituzionali e di ordinamento e indipendenza della magistratura».

14.2

DEL PENNINO, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per le leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 27 e l'istituto del referendum».

14.6

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per le leggi che disciplinano l'esercizio e i limiti dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione».

14.242

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: «Su richiesta dei tre quinti dei componenti di ciascun ramo del Parlamento, i Presidenti istituiscono di comune intesa una commissione paritetica mista, composta da almeno cinquanta parlamentari proporzionalmente rappresentanti tutti i gruppi, con l'incarico di predisporre un testo, relativo alle parti per le quali permane il dissenso, da sottoporre all'esame delle due Camere. Le Camere possono emendare tale testo».

14.243

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «Qualora una delle due Camere deliberi difformemente dall'altra, il testo viene ritrasmesso a quest'ultima per l'ulteriore esame sulle parti modificate».

14.244

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «Nei casi di cui al presente comma, ai fini dell'approvazione della legge, Camera e Senato devono deliberare conformemente su testo identico».

14.245

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «I disegni di legge devono essere approvati nel medesimo testo da entrambe le Camere».

14.246

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma sostituire il secondo periodo con il seguente: «Qualora una delle due Camere deliberi difformemente dall'altra, il testo viene ritrasmesso a quest'ultima per l'ulteriore esame sulle parti modificate.».

14.247

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei casi di cui al presente comma, ai fini dell'approvazione della legge, Camera e Senato devono deliberare conformemente su testo identico.».

14.248

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma sostituire il secondo periodo con il seguente: «I disegni di legge devono essere approvati nel medesimo testo da entrambe le Camere».

14.249

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma sostituire il secondo periodo con il seguente: «Senato e Camera devono approvare il medesimo testo. Qualora ciò non si sia verificato dopo almeno due letture da parte di ciascun ramo del Parlamento e almeno metà di una delle due camere ne faccia richiesta, i Presidenti formano una commissione paritetica mista, composta da almeno cinquanta parlamentari in rappresentanza di tutti i gruppi, che esamina i dissensi. A maggioranza dei suoi membri la Commissione può deliberare un testo sulle parti controverse da sottoporre all'esame delle due Camere, le quali possono modificarlo».

14.250

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Nel caso i due terzi dei membri delle Camere ne facciano richiesta i Presidenti formano una commissione paritetica mista, composta da almeno venti parlamentari che rappresentino proporzionalmente tutti i gruppi, la quale esamina le parti sulle quali permane un dissenso e redige una proposta di testo da sottoporre all'esame delle due Camere, le quali possono modificarlo. Qualora non sia avanzata richiesta, le Camere proseguono l'esame fino alla deliberazione del medesimo testo».

14.251

GUBERT

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «possono convocare», con le seguenti: «convocano, su richiesta di almeno tre quarti dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari di ciascuna Camera».

14.253

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «possono convocare» con le seguenti: «convo-

cano, su richiesta dei due terzi dei componenti di ciascun ramo del Parlamento».

14.254

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «possono convocare» inserire le seguenti: «qualora ne facciano richiesta almeno i tre quinti dei componenti di ciascun ramo del Parlamento».

14.112

VILLONE, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo le parole: «possono convocare», sono sostituite dalla parola: «convocano».

14.252

MANCINO, BATTISTI, MANZIONE, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, le parole: «possono convocare», sono sostituite dalla parola: «convocano».

14.255

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere,» con le seguenti: «mista paritetica, rappresentativa di tutti i gruppi parlamentari, composta da almeno settanta membri».

14.57

VITALI, GUERZONI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere,» con le seguenti: «mista paritetica, rappresentativa di tutti i gruppi parlamentari,».

14.258

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «trenta» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «quaranta senatori e quaranta deputati in rappresentanza di tutti i gruppi, incaricata di vagliare la possibilità di varare un testo unificato da sottoporre all'esame e alle proposte di modifica delle due assemblee. Qualora tale commissione decida che non sussistano le condizioni per la formazione di un testo comune, l'iter riprende regolarmente fino alla comune deliberazione dei due rami del Parlamento su un identico testo».

14.259

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire la parola: «trenta» ovunque ricorra, con la seguente: «sessanta».

14.15

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire le parole: «trenta deputati e da trenta senatori» con le seguenti: «venti deputati e da venti senatori».

14.58

VITALI, GUERZONI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso nel «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «da trenta deputati e da trenta senatori» con le seguenti: «da dieci deputati e da dieci senatori».

14.259

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso nel «Art. 70», nel terzo comma, sostituire le parole: «trenta deputati e da trenta senatori» con le seguenti: «venti deputati e da venti senatori».

14.260

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso nel «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «deputati e da trenta senatori» con le seguenti: «tra deputati e senatori, in egual misura, rispettando la ripartizione proporzionale tra i gruppi e garantendo comunque la rappresentanza di almeno un membro per ciascun gruppo parlamentare».

14.256

GUBERT

Al comma 3, capoverso nel «Art. 70», secondo periodo, dopo le parole: «proporzionalità rispetto alla composizione delle Camere» inserire le seguenti: «per gruppo parlamentare con riferimento alla Camera dei deputati e per gruppo parlamentare e per regime di autonomia regionale ordinaria o speciale della regione di elezione con riferimento al Senato Federale».

14.262

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso nel «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, dopo la parola: «composizione» aggiungere le seguenti: «di ciascuna».

14.263

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso nel «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «delle due Camere» con le seguenti: «di ciascuna Camera».

14.261

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso nel «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «composizione delle due Camere» aggiungere le seguenti: «ed in modo da garantire la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo».

14.97

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo sopprimere le parole: «unificato» e: «al voto finale delle».

14.96

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «unificato da sottoporre al voto finale» con

le seguenti: «relativo alle disposizioni su cui permane il disaccordo da sottoporre alla discussione e approvazione delle Camere».

14.95

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», *nel terzo comma, dopo la parola*: «testo», *sostituire le parole*: «unificato da sottoporre al voto finale» *con le seguenti*: «da sottoporre all'esame e approvazione».

14.264

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», *nel terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola*: «unificato», *con le seguenti*: «relativo alle parti sulle quali permane la deliberazione differente».

14.33

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», *nel terzo comma sostituire le parole*: «da sottoporre a voto finale delle due Assemblee» *con le seguenti*: «sul quale decidono definitivamente le due Camere, con procedimento abbreviato disciplinato dai regolamenti parlamentari».

14.265

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», *nel terzo comma sostituire le parole*: «da sottoporre a voto finale delle due Assemblee» *con le seguenti*: «sul quale deliberano le due Camere, il cui voto è definitivo qualora sia espresso con la maggioranza dei tre quinti dei membri di ciascuna assemblea. Qualora il voto non sia conforme o deliberato con maggioranza di-

versa, l'esame riprende presso ciascun ramo del Parlamento, fino alla definitiva approvazione nel medesimo testo».

14.267

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «al voto finale» con le seguenti: «ad esame e approvazione».

14.266

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «sottoporre al voto finale» aggiungere le seguenti: «a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera».

14.268

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Ai fini del voto finale, le due Assemblee possono proporre modifiche al testo trasmesso. In tal caso è necessario il voto conforme delle due assemblee sul medesimo testo».

14.98

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», nel terzo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

14.269

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», nel terzo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

14.99

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», nel terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I Presidenti delle Camere possono stabilire i termini per l'elaborazione del testo sulle disposizioni su cui permane di-saccordo e per l'esame delle due Camere».

14.39

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, MANZIONE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli uffici di Presidenza delle due Camere, in seduta congiunta, stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee».

14.271

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli uffici di Presidenza delle due Camere, in seduta congiunta, stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo».

14.87

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Non si procede alla discussione solo qualora il testo proposto dalla commissione sulle disposizioni per le quali per-

mane il disaccordo sia stato approvato con il voto dei due terzi più uno dei membri della Commissione mista paritetica».

14.270

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per quanto riguarda i disegni di legge contenenti, anche parzialmente, disposizioni che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali, non è ammesso il ricorso alla procedura della commissione paritetica, pertanto, in caso di deliberazioni difformi, l'esame prosegue tra i due rami del Parlamento fino all'approvazione del medesimo testo».

14.272

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La votazione è definitiva qualora il testo proposto dalla commissione sulle disposizioni per le quali permane il disaccordo sia stato approvato con il voto della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere».

14.273

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le Camere devono deliberare sul medesimo testo in relazione a tutti i disegni di legge recanti disposizioni che in tutto o in parte riguardano l'esercizio dei diritti fondamentali. In tali casi non è ammesso il ricorso alla Commissione paritetica mista».

14.275

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Se non si addiviene alla formazione di un testo in Commissione, l'iter riprende normalmente fino alla comune deliberazione dei due rami del parlamento su un identico testo».

14.276

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, ultimo periodo sopprimere le parole: «per l'elaborazione del testo e».

14.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», nel terzo comma, ultimo periodo sopprimere le parole: «e per le votazioni delle due Assemblee».

14.277

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», nel terzo comma, sostituire le parole: «e per le votazioni delle», con le seguenti: «da sottoporre alle».

14.113

VILLONE, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, le parole: «e per le votazioni delle due assemblee», sono sostituite dalle seguenti: «I regolamenti parlamentari stabiliscono termini e modalità per le votazioni delle due assemblee».

14.71

VITALI, GUERZONI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Il testo proposto è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee ai sensi del presente comma e su di esso sono ammessi i soli emendamenti che siano presentati da un numero non inferiore ad un decimo dei componenti della singola Assemblea».

14.278

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Il testo proposto è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso sono ammessi i soli emendamenti riferiti alle parti oggetto di deliberazione difforme».

14.120

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'invio di truppe all'estero, quando tale invio non sia conseguenza dello stato di guerra o in attuazione di una decisione di organismi internazionali cui partecipi l'Italia, deve essere autorizzato dalle Camere».

14.279

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «I disegni di legge recanti disposizioni concernenti l'esercizio dei diritti di cui agli articoli da 13 a 51 della Costituzione, sono esaminati da ciascun ramo del parlamento fino all'approvazione nel medesimo testo».

14.274

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Per le leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali, e per le leggi in materia di garanzie costituzionali e di ordinamento e indipendenza della magistratura, le due Camere possono sempre proporre modifiche e l'esame prosegue fino all'approvazione del medesimo testo».

14.280

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Con riferimento a norme concernenti i diritti fondamentali e comunque l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 a 27, i relativi disegni di legge sono sottoposti all'esame di entrambe le Camere, che possono modificare i testi trasmessi dall'altro ramo fino all'approvazione di un identico testo».

14.3

DEL PENNINO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quarto ed il quinto comma.

Conseguentemente, all'articolo 26, al comma 1, capoverso «Art. 87», sopprimere l'ultimo comma.

14.76

FORCIERI, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», sopprimere il quarto e quinto comma.

Conseguentemente, all'articolo 26, capoverso «Art. 87», sopprimere il comma dodicesimo.

14.16

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere i commi quarto e quinto.

14.40

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, MANZIONE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere i commi quarto e quinto.

14.75

MANZELLA, BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, VITALI, MARINO, BASSO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere i commi quarto e quinto.

14.101

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere i commi quarto e quinto.

14.72

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quarto comma.

14.114

VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quarto comma.

14.282

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quarto comma.

14.105

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il quarto e quinto comma, con i seguenti:

«I disegni di legge che contengano disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi sono approvati secondo quello più aggravato.

Per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e per le relative norme di esecuzione si applicano i procedimenti previsti per le materie cui i trattati si riferiscono».

14.281

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il quarto e quinto comma, con i seguenti:

«Per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e per le relative norme di esecuzione si applicano i procedimenti previsti per le materie cui i trattati si riferiscono. È richiesta la maggioranza dei tre quinti di ciascuna Camera per i disegni di legge di ratifica contenenti disposizioni relative all'esercizio di diritti fondamentali.

Nel caso di diversi disegni di legge che contengano disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi, essi sono approvati secondo quello più aggravato».

14.283

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il quarto e quinto comma, con i seguenti:

«Qualora il Governo rienga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporre le motivazioni al Senato».

14.284

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sopprimere il primo periodo.

14.285

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sostituire le parole da: «il Governo», fino alla fine del comma, con le seguenti: «il Consiglio dei Ministri deliberi che modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Primo ministro può esporre le motivazioni al Senato.».

14.286

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sostituire le parole da: «ritenga», fino alla fine del comma, con le seguenti: «nella persona del Primo ministro e previa autorizzazione del Presidente della Repubblica, esponga le motivazioni per le quali ritiene essenziali, ai fini della tutela degli interessi di cui all'articolo 120, secondo comma, modi-

fiche al testo sottoposto al Senato, l'assemblea può, se lo ritiene, tenere conto di tali motivazioni.».

14.287

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sostituire le parole da: «proprie modifiche», fino alla fine del comma, con le seguenti: «un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato ai sensi del secondo comma, debba essere modificato per la tutela dell'esercizio di diritti fondamentali o delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Primo ministro può esporre al Senato tale valutazione, senza che ciò comporti modifiche all'iter procedurale e previa autorizzazione del Presidente della Repubblica.».

14.288

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sostituire le parole da: «siano essenziali», fino alla fine del comma, con le seguenti: «siano necessarie per la tutela di diritti fondamentali o per le finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Primo ministro può riferire in Senato in merito a tale valutazione del Governo. Il Senato può non accogliere tali modifiche.».

14.73

GUERZONI, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sopprimere le parole: «, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma.».

14.289

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sopprimere le parole: «, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma.».

14.18

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sostituire le parole: «il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali può autorizzare il Primo Ministro ad esporre» con le seguenti: «il Primo Ministro espone.».

14.74

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel quarto comma sopprimere le parole: «, verificati i presupposti costituzionali.».

14.290

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, dopo le parole: «verificati i presupposti costituzionali», aggiungere le seguenti: «della valutazione del Governo.».

14.291

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sostituire le parole da: «che decide», fino alla fine del comma, con le seguenti: «che può rigettare tali proposte.».

14.103

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», nel quarto comma, sopprimere il secondo periodo.

14.19

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Si applica in tal caso il disposto del terzo comma».

14.20

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è esaminato e approvato secondo le disposizioni del precedente terzo comma».

14.293

GUBERT

All comma 1, «Art. 70» della Costituzione, comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Se tali modifiche sono respinte dal Senato federale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo provvede altrimenti al perseguimento del suo programma o alla tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma. In caso contrario esse si intendono approvate».

14.102

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sopprimere dalle parole: «, che decide» fino alla fine del comma.

14.17

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sostituire le parole: «a maggioranza assoluta» con le seguenti: «a maggioranza dei tre quinti».

14.104

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, secondo periodo, sostituire la parola: «assoluta», con le seguenti: «dei due terzi».

14.292

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sostituire la parola: «assoluta», con le seguenti: «dei tre quinti».

14.22

BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quinto comma.

14.294

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quinto comma.

14.296

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quinto comma.

14.295

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quinto comma, sopprimere le parole: «proposte dal governo ed».

14.78

VITALI, GUERZONI, BASSO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il sesto comma.

14.297

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il sesto comma.

14.79

FORCIERI, VITALI, GUERZONI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il sesto comma con il seguente:

«Il Presidente del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa, il disegno di legge su cui è sorta la questione di competenza è esaminato con la procedura di cui al terzo comma».

14.298

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il sesto comma con il seguente:

«I Presidenti di Camera e Senato, d'intesa fra di loro e previa deliberazione delle due assemblee in seduta comune, decidono le ulteriori que-

zioni di competenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa, il disegno di legge su cui è sorta la questione di competenza è esaminato separatamente dalle due camere fino al raggiungimento di una deliberazione conforme sul medesimo testo».

14.80

FORCIERI, VITALI, GUERZONI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma sopprimere le parole: «, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

14.299

MANCINO, BATTISTI, MANZIONE, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole: «rispettivi presidenti» aggiungere le seguenti: «in modo da assicurare la rappresentanza paritetica di parlamentari dei gruppi della maggioranza e di parlamentari dei gruppi dell'opposizione».

14.26

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In mancanza di intesa, si applicano le disposizioni del terzo comma».

14.106

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo che sia garantita una rappresentata paritaria delle opposizioni e delle minoranze».

14.107

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere».

14.23

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole: «rispettivi Presidenti» aggiungere le seguenti: «sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere».

14.303

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo da garantire la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi presenti in almeno un ramo del parlamento».

14.116

VILLONE, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole: «designati dai rispettivi Presidenti» inserire le seguenti: «in pari misura tra esponenti della maggioranza e delle opposizioni».

14.300

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole: «designati dai rispettivi Presidenti» inserire le seguenti: «in pari misura tra esponenti della maggioranza e delle opposizioni».

14.24

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole: «rispettivi Presidenti» aggiungere le seguenti: «in modo da assicurare la rappresentanza paritetica di parlamentari dei gruppi della maggioranza e di parlamentari dei gruppi dell'opposizione».

14.302

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole: «rispettivi Presidenti», aggiungere le seguenti: «in modo da garantire una rappresentanza paritetica tra rappresentanti, rispettivamente, dei gruppi della maggioranza e dei gruppi di opposizione».

14.25

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole: «rispettivi Presidenti», aggiungere le seguenti: «con pari numero di rappresentanti, rispettivamente, dei gruppi della maggioranza e dei gruppi di opposizione».

14.310

GUBERT

Al comma 1, «Art. 70», della Costituzione, comma 6. Al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la metà fra i membri della maggioranza e la metà fra i membri delle opposizioni».

14.301

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole: «rispettivi Presidenti», inserire le seguenti: «e presieduto da un esponente dell'opposizione».

14.30

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, sopprimere il terzo periodo.

14.304

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, sopprimere il terzo periodo.

14.305

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Contro la decisione dei Presidenti o del Comitato, trenta membri di ciascuna Camera possono sollevare opposizione. In tal caso la decisione è rimessa all'assemblea. Qualora le assemblee non decidano con una maggioranza superiore ai tre quinti dei componenti, ciascun membro delle due Camere può proporre ricorso presso la Corte costituzionale che decide in via definitiva».

14.306

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La decisione dei Presidenti e del Comitato, non è sindacabile in sede parlamentare».

14.307

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Le due assemblee si pronunciano, con voto, sulla deliberazione dei presidenti o del Comitato».

14.308

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, terzo periodo sopprimere le parole: «dei Presidenti o».

14.27

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole: «in alcuna sede», aggiungere la seguente parola: «legislativa».

14.309

GUBERT

Al comma 1, «Art. 70», della Costituzione, comma 6. Alla fine del terzo periodo aggiungere la parola: «legislativa».

14.108

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, terzo periodo, aggiungere, in fine, la seguente parola: «legislativa».

14.82

MANZELLA, BASSANINI, VITALI, GUERZONI, MARINO, BASSO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, alla fine del terzo periodo, aggiungere la parola: «parlamentare».

14.28

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole: «in alcuna sede», aggiungere la seguente: «parlamentare».

14.117

VILLONE, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole: «in alcuna sede», aggiungere le seguenti: «salvo che un decimo dei componenti di una Camera non chieda che la decisione sia sottoposta al voto dell’Aula, al cui esito il Presidente è tenuto ad uniformarsi».

14.311

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole: «in alcuna sede» aggiungere le seguenti: «a meno che dieci componenti di una Camera non chiedano che la decisione sia sottoposta al voto dell’Aula, al cui esito, ove conforme, i Presidenti sono tenuti ad uniformarsi».

14.29

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole: «in alcuna sede», aggiungere le seguenti: «In mancanza di intesa, si applicano le disposizioni del terzo comma».

14.312

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «In mancanza di intesa deliberano le assemblee con maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera».

14.118

VILLONE, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole: «in alcuna sede», aggiungere le seguenti: «Rimane in ogni caso impregiudicato il sindacato di costituzionalità della legge da parte della Corte costituzionale».

14.110

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, sopprimere l'ultimo periodo.

14.31

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Quando un disegno di legge contenga disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi, si applicano comunque le disposizioni del terzo comma».

14.312

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», nel sesto comma, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «In mancanza di intesa deliberano le assemblee con maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera».

14.83

GUERZONI, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di disaccordo tra i Presidenti delle Camere sulla questione di competenza, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere».

14.32

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di disaccordo tra i Presidenti delle Camere sulla questione di competenza, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere».

14.313

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di disaccordo tra i Presidenti delle Camere sulla questione di competenza, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camera».

14.119

VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, le parole da: «I presidenti delle Camere» a «secondo i quali» sono sostituite dalle seguenti: «I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi in cui».

14.314

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, ultimo periodo, sostituire le parole: «su proposta del comitato» con le seguenti: «su proposta di un apposito comitato paritetico formato da venti senatori e venti deputati in modo da rispecchiare gli equilibri proporzionali tra i gruppi e garantire la presenza di almeno un membro per ciascun presente in un ramo del parlamento».

14.109

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al sesto comma, quarto periodo, dopo la parola: «comitato», aggiungere le seguenti: «composto in modo che sia garantita una rappresentanza paritaria delle opposizioni e delle minoranze».

14.0.1

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 70-bis. – La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province, le città metropolitane e i comuni è l'organo di consultazione istituzionale fra i soggetti costitutivi della Repubblica.

La Conferenza è composta, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal Primo ministro, o da un suo delegato, che la presiede, dai ministri, dai Presidenti di Regione, dai Presidenti di Provincia, dai sindaci delle città metropolitane, e dai sindaci dei comuni non metropolitani. Promuove intese ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di governo e svolge le altre funzioni previste dalla legge».

PROPOSTA DI STRALCIO

Art. 15.

s15.1

DEL PENNINO

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

Art. 15.

15.200

MARINI, BISCARDINI

Sopprimere l'articolo.

15.0.100

MARINI, BISCARDINI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Dopo l'articolo 75 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 75-bis. – Le materie diverse da quelle riservate alla legge hanno carattere regolamentare».

PROPOSTE DI STRALCIO

Art. 16.

s16.7

DEL PENNINO

Stralciare l'articolo.

s16.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

Art. 16.

16.26

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

16.27

VILLONE

Sopprimere l'articolo.

16.200

MARINI, BISCARDINI

Sopprimere l'articolo.

16.201

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

16.202

BATTISTI, PETRINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», secondo comma, sopprimere le pa-
role: «le modalità e».*

16.203

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel secondo comma, sopprimere le parole: «le modalità».

16.204

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel secondo comma, sostituire le parole: «le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame», con le seguenti: «nonchè le procedure volte a garantire l'avvio e la conclusione dell'esame».

16.205

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel secondo comma, sostituire le parole: «e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle», con le seguenti: «di esame ed i tempi certi della conclusione della discussione di».

16.206

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel secondo comma, dopo le parole: «deve essere», aggiungere le seguenti: «iscritto all'ordine del giorno delle Assemblee e».

16.207

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel secondo comma, dopo le parole: «deve essere», inserire la seguente: «tempestivamente».

16.208

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel secondo comma, sostituire la parola: «avviato», con le seguenti: «iniziato e concluso».

16.17

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, MARINO, BASSO

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel secondo comma, dopo la parola: «avviato», inserire le seguenti: «e concluso».

16.28

VILLONE, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel secondo comma, dopo la parola: «avviato», inserire le seguenti: «e concluso».

16.209

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che devono essere votati entro tempi certi».

16.210

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo che siano iscritti all'ordine del giorno entro tempi certi e siano conclusi».

16.18

VITALI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel terzo comma, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Se un disegno di legge è stato approvato in prima lettura dalle due Camere in testi fra loro differenti, esso è sottoposto all'esame di una Commissione formata da un ugual numero di deputati e senatori, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Commissione provvede, nei successivi sessanta giorni, a redigere un testo unificato, sul quale decidono definitivamente le due Camere, con procedimento abbreviato disciplinato dai regolamenti parlamentari».

16.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quarto comma, dopo la parola: «Assemblea» inserire le seguenti: «, oltre che per i disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e di approvazione di bilanci e consuntivi,».

16.19

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi».

16.20

VITALI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quarto comma, inserire il seguente: «La Camera ed il Senato, in relazione ai disegni di legge regionali, e il Consiglio regionale, in relazione ai disegni di legge statali, possono approvare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un parere nelle materie di competenza esclusiva di interesse reciproco, che devono essere trasmessi dopo l'inizio dell'esame e prima dell'approvazione finale del disegno di legge cui si riferiscono. Sul parere si svolge un dibattito, entro trenta giorni dalla trasmissione e comunque prima dell'approvazione finale, nei modi e nei tempi stabiliti dai regolamenti».

16.11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il quinto comma.

16.29

VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il quinto comma.

16.211

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il quinto comma.

16.15

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire il quinto comma con il seguente: «Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere ed esaminati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati dal Governo stesso. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'or-

dine del giorno di proposte e iniziative, indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame».

16.212

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire il quinto comma con il seguente:

«I disegni di legge presentati dal Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere ed esaminati dalle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, che stabiliscono altresì modalità e tempi certi di esame e conclusione delle proposte di legge dalle opposizioni».

16.213

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire il quinto comma con il seguente:

«Nel calendario delle Camere possono essere tempestivamente inseriti, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o accettati dal Governo nonché i disegni di legge ritenuti prioritari dalle opposizioni, ferma restando la conclusione dell'esame presso le competenti commissioni».

16.214

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire il quinto comma con il seguente:

«Sono esaminati secondo le procedure normali i disegni di legge presentati dal Governo, ad eccezione dei disegni di legge di conversione di decreti legge».

16.215

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire il quinto comma con il seguente:

«Le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, sono disciplinate dai regolamenti parlamentari, che ne determinano tempi certi di esame e conclusione».

16.216

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire il quinto comma con il seguente:

«Tempi certi di esame e conclusione, nonché modalità di iscrizione all'ordine del giorno di disegni di legge ed iniziative indicate dalle opposizioni sono disciplinati dai regolamenti parlamentari, in modo da garantire comunque la discussione ed il voto su essi».

16.217

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma sopprimere i primi due periodi.

16.14

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, sostituire il primo e secondo periodo con il seguente: «La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere è sempre adottata per i disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e di approvazione dei bilanci consuntivi».

16.218

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, sostituire il primo e secondo periodo con il seguente: «Con voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti delle Assemblee, il Governo può ottenere che siano iscritti all'ordine del giorno delle Camere ed esaminati entro tempi adeguati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati dal Governo stesso».

16.219

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, sostituire il primo e secondo periodo con il seguente: «Il Governo può richiedere che siano iscritti all'ordine del giorno delle Camere ed esaminati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati dal Governo stesso».

16.220

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, sostituire il primo e secondo periodo con il seguente: «Su richiesta del Governo, possono essere iscritti all'ordine del giorno delle Camere i disegni di legge presentati dal Governo ed i disegni di legge, presentati dalle opposizioni, fatti propri dal Governo stesso».

16.221

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, sostituire il primo e secondo periodo con i seguenti: «Ai disegni di legge proposti dal Governo si applica la procedura normale a meno che il Governo non ne chieda la calendarizzazione secondo tempi certi, compatibili con

l'esame in ogni sede parlamentare. In tal caso la richiesta del Governo è sottoposta al voto dell'assemblea».

16.222

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, sostituire il primo e secondo periodo con i seguenti: «Il voto, entro tempi certi, sui disegni di legge, proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, nonché su disegni di legge indicati come prioritari dal Governo, è disciplinato dai regolamenti parlamentari in modo da garantire comunque l'approfondito esame delle Camere».

16.21

GUERZONI, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Su richiesta del Governo sono inseriti con priorità nel calendario ed iscritti all'ordine del giorno delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o accettati dal Governo».

16.12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

16.4

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, primo periodo, dopo le parole: «certi» aggiungere le seguenti: «e comunque adeguati».

16.223

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quinto comma, sopprimere le parole da: «presentati o fatti propri dal Governo stesso» fino a: «iscrizione all'ordine del giorno».

16.3

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «o fatti propri».

16.224

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: «dal Governo stesso» con le seguenti: «da tutti i gruppi delle opposizioni alla Camera o delle minoranze al Senato».

16.225

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e tale richiesta è presentata, per il voto, a ciascuna assemblea.».

16.226

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il Governo può altresì richiedere la calendarizzazione, entro tempi certi, di disegni di legge indicati come prioritari dalle opposizioni».

16.2

VILLONE, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma sopprimere il secondo periodo.

16.13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma sopprimere il secondo periodo.

16.22

VITALI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma sopprimere il secondo periodo.

16.227

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, sopprimere il secondo periodo.

16.31

VILLONE, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «articolo per articolo e con votazione finale», con le seguenti: «entro i termini abbreviati e secondo le modalità stabilite dal regolamento».

16.228

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «articolo per articolo e con votazione finale», con le seguenti: «secondo le modalità stabilite dal regolamento per l'esame degli eventuali emendamenti e con tempi certi».

16.229

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «articolo per articolo», aggiungere le seguenti: «con tempi certi per l'esame dei relativi emendamenti».

16.230

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «votazione finale», con le seguenti: «sugli eventuali emendamenti».

16.5

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma alla fine del secondo periodo aggiungere le parole: «, ferma restando la votazione sugli emendamenti fatti propri da almeno un gruppo parlamentare».

16.23

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, BASSO

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, alla fine del secondo periodo, inserire le seguenti parole: «, in questi casi, la fase delle

dichiarazioni finali di voto nelle due Camere è sempre trasmessa in ripresa diretta dal servizio pubblico radiotelevisivo».

16.231

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma alla fine del secondo periodo aggiungere le parole: «, garantendo comunque la votazione sugli emendamenti sottoscritti da almeno dieci parlamentari».

16.232

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma alla fine del secondo periodo aggiungere le parole: «nonché sulle proposte emendative sottoscritte da almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea».

16.233

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui a tale richiesta si oppongano i due quinti dei componenti dell'Assemblea».

16.234

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Tale procedura non può essere attuata qualora vi si opponga un terzo dei componenti di ciascuna Camera».

16.235

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 72» nel quinto comma, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Tale richiesta equivale e ha gli stessi effetti della proposta della questione di fiducia».

16.236

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70» quinto comma, terzo periodo, sostituire le parole: «le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato» con le seguenti: «le quote di proposte di legge d'iniziativa delle opposizioni alla Camera e delle minoranze al Senato, da iscriversi all'ordine del giorno».

16.6

BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quinto comma, terzo periodo, sostituire le parole: «i tempi di esame» con le parole: «tempi certi e comunque adeguati di esame e votazione».

16.237

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quinto comma, terzo periodo, dopo le parole: «i tempi» aggiungere le seguenti: «certi ed adeguati».

16.8

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, MANZIONE

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quinto comma aggiungere, infine, le seguenti parole: «garantendone la votazione in tempi certi e riservando ad essi uno spazio non inferiore ad un terzo di ciascun periodo di programmazione».

16.239

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quinto comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la votazione finale con tempi di discussione non inferiori a quelli concessi per i disegni di legge governativi».

16.238

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Sono esclusi da entrambe tali possibilità le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, le leggi di determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, le leggi che autorizzano la ratifica di trattati internazionali o loro modificazioni che comportano il trasferimento di competenze a entità esterne alla Repubblica, le leggi di grande riforma economica e sociale».

16.9

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, MANZIONE

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il settimo comma.

16.32

VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il settimo comma.

16.240

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il settimo comma.

16.16

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel settimo comma, sopprimere le parole da: «, con priorità», fino alla fine del comma».

16.25

VITALI, GUERZONI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel settimo comma, sopprimere le parole da: «, con priorità», fino alla fine del comma».

16.33

VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel settimo comma sopprimere le parole da: «con priorità», fino alla fine del comma.

16.241

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel settimo comma, sostituire le parole da: «con priorità», fino alla fine del comma, con le seguenti: «garantendo tempi certi ed adeguati di esame».

16.1

DEL PENNINO, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso »Art. 72», aggiungere alla fine i seguenti commi:

«Entro quindici giorni dalla sua approvazione, una legge può essere deferita all'esame della Corte Costituzionale, per motivi di legittimità costituzionale, su iniziativa di almeno un quarto dei componenti del ramo del Parlamento che l'ha approvata.

Il ricorso non sospende la promulgazione».

16.0.1

D'AMICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica non prima di quindici giorni e non oltre sessanta giorni dalla approvazione.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione, un quarto dei membri di una Camera può deferire una legge un atto avente forza di legge all'esame della Corte costituzionale per violazione delle norme, anche regolamentari, sul procedimento legislativo. Il ricorso alla Corte costituzionale è altresì ammesso per ogni violazione della Costituzione, qualora si tratti di atti sull'organizzazione dello Stato o sulla pubblica amministrazione.

La Corte costituzionale si pronuncia entro quarantacinque giorni. Il ricorso non sospende la promulgazione».

PROPOSTE DI STRALCIO

Art. 17.

s17.2

DEL PENNINO

Stralciare l'articolo.

s17.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

Art. 17.

17.6

VILLONE, BASSANINI

Sopprimere l'articolo.

17.200

MARINI, BISCARDINI

Sopprimere l'articolo.

17.201

BATTISTI, PETRINI

Sopprimere l'articolo.

17.202

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

17.203

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (*Procedure legislative in casi particolari*). – 1. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: "dei propri componenti", sono inserite le seguenti: "e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».

17.204

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (*Procedure legislative in casi particolari*). – 1. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: "Se le Camere", sono inserite le seguenti: ", secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».

17.205

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (*Procedure legislative in casi particolari*). – 1. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "alle Camere", fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere, che si riuniscono entro sei giorni anche se sciolte. È vietata la reiterazione di decreti».

17.206

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

17.207

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

17.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

17.208

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

17.209

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

17.210

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti:
«dieci giorni».*

17.211

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

17.212

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 5.

17.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, sostituire le parole da: «dopo le parole» fino alla fine con le seguenti: «è aggiunto in fine il seguente periodo: «i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Non possono conferire deleghe legislative, disciplinare materie per le quali la Costituzione impone la procedura normale di esame e approvazione da parte delle Camere, reiterare le disposizioni di decreti non convertiti in legge».

17.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 77 della Costituzione, dopo il terzo comma e aggiunto il seguente:

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Non possono conferire deleghe legislative, disciplinare materie per le quali la Costituzione impone la procedura normale di esame e approvazione da parte delle Camere, reiterare le disposizioni di decreti non convertiti in legge».

17.0.3

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

—"Art. 75. — È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge

quando la richiesta è stata sottoscritta da almeno un milione di elettori o da cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi elettorali, tributarie e di bilancio, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di amnistia e di indulto; non è ammesso altresì *referendum* popolare abrogativo per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tale fine, la legge che determina le modalità di attuazione del *referendum* stabilisce i criteri di formulazione delle richieste di *referendum*, fissandone i limiti e le condizioni.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini che sono elettori dell'Assemblea nazionale.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

17.0.100

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

–"Art. 75. – È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando la richiesta è stata sottoscritta da almeno un milione di elettori o da cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi elettorali, tributarie e di bilancio, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di amnistia e di indulto; non è ammesso altresì *referendum* popolare abrogativo per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tale fine, la legge che determina le modalità di attuazione del *referendum* stabilisce i criteri di formulazione delle richieste di *referendum*, fissandone i limiti e le condizioni.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini che sono elettori dell'Assemblea nazionale.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

17.0.2

DEL PENNINO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. – È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*».

17.0.1

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, contenenti misure di immediata attuazione per situazioni specifiche ed omogenee. I provvedimenti sono presentati per la conversione il giorno stesso alle Camere, che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione e non possono essere riproposti. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Il Governo non può, con decreti aventi forza di legge, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti, nonché attribuire deleghe legislative a norma dell'articolo 76 o poteri regolamentari».

PROPOSTA DI STRALCIO

Art. 18.

s18.2

DEL PENNINO

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

Art. 18.

18.3

VILLONE, BASSANINI

Sopprimere l'articolo.

18.200

MARINI, BISCARDINI

Sopprimere l'articolo.

18.201

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

18.8

VITALI, GUERZONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18.

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Un quinto dei componenti di ciascuna Camera può chiedere che il parere sia esami-

nato e approvato dalla Camera stessa. Il Consiglio dei ministri si attiene ai pareri parlamentari, salvo motivato dissenso."».

18.202

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. - (*Decreti legislativi*). – 1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le competenti Commissioni parlamentari devono dare il proprio parere sugli schemi di decreti ad esse presentati ed il relativo parere è esaminato e votato dall'assemblea di ciascuna Camera, divenendo vincolante per il Governo».

18.203

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. - (*Decreti legislativi*). – 1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il parere delle competenti commissioni parlamentari sugli schemi di decreto vincola il Governo con riferimento al rispetto dei principi e criteri, del tempo e dell'oggetto definiti dalla legge di delega».

18.204

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. - (*Decreti legislativi*). – 1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il Governo si attiene al parere espresso dalle Competenti commissioni parlamentari».

18.205

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. - (*Decreti legislativi*). – 1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I regolamenti parlamentari determinano tempi certi e modalità di esame degli schemi di decreto da parte delle competenti Commissioni. Il Governo, nell'esercizio della delega, si attiene al parere espresso dalle Camere».

18.206

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. - (*Decreti legislativi*). – 1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I pareri espressi dalle Commissioni parlamentari sulle parti degli schemi di decreti legislativi di rispettiva competenza, sono sottoposti al voto finale delle Assemblee. Il Governo, nell'esercizio della delega, è vincolato al rispetto del parere espresso dalle Camere"».

18.9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il parere è esaminato e approvato dall'assemblea di ciascuna Camera e ad esso il Governo si attiene, salvo dissenso motivato con riferimento al rispetto dei principi e criteri, del tempo e dell'oggetto definiti dalla legge di delega.»

18.207

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«I pareri parlamentari, qualora approvati dall'Assemblea, vincolano il Governo».

18.208

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Ciascuna Commissione competente deve esprimere il proprio parere su tutti gli schemi di decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi all'oggetto della delega ovvero ai principi e ai criteri direttivi. Il governo, tenuto conto dei pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo. Decorso inutilmente il termine prescritto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi fissati dalla legge delega comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa».

18.209

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Le Commissioni parlamentari devono esprimere il proprio parere su tutti i progetti di decreto legislativo. I pareri sono obbligatori e vincolanti nella parte in cui si richiamano al rispetto dell'oggetto della delega».

18.210

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Ciascun progetto di decreto legislativo deve essere trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere, ai quali il Governo si attiene. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi fissati dalla legge delega comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa».

18.211

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 76», dopo le parole: «sono sottoposti al parere» inserire le seguenti: «della commissione bilancio per la valutazione della sussistenza di eventuali oneri finanziari, nonché».

18.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «parere», aggiungere la seguente: «obbligatorio».

18.212

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «parere», aggiungere la seguente: «vincolante».

18.213

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 76», dopo le parole: «commissioni parlamentari competenti», inserire le seguenti: «, previa acquisizione del parere della commissione bilancio per la valutazione della sussistenza di

eventuali oneri privi di adeguata copertura finanziaria, nell'ambito degli stessi decreti delegati ovvero nella legge di delega».

18.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera».

18.214

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera» con le seguenti: «al quale il Governo deve attenersi nell'esercizio finale della delega».

18.1

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Un quinto dei componenti di ciascuna Camera può chiedere che il parere sia esaminato e approvato dalla Camera stessa. Il Consiglio dei ministri si attiene ai pareri parlamentari, salvo motivato dissenso».

18.226

MANCINO, BATTISTI, MANZIONE, PETRINI

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Un quinto dei componenti di ciascuna Camera può chiedere che il parere sia esaminato e approvato dalla Camera stessa. Il Consiglio dei ministri si attiene ai pareri parlamentari, salvo motivato dissenso».

18.5

VILLONE, BASSANINI

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Qualora il governo non intenda recepire il parere adottato da una commissione, comunica alla commissione medesima il testo che intende adottare. La commissione lo esamina in un termine abbreviato stabilito dal regolamento ed esprime un nuovo parere, al quale il governo è tenuto ad uniformarsi».

18.223

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi in cui il Governo non intenda recepire, in tutto o in parte, il parere, trasmette alle competenti commissioni parlamentari il testo che intende adottare e si attiene al parere espresso su tale testo».

18.221

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora un terzo dei componenti di ciascuna Camera faccia richiesta di sottoporre al voto dell'Assemblea il parere, e questo sia approvato, esso diventa vincolante per l'esercizio della delega».

18.221

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Governo si attiene al parere espresso dalle Camere, salvo motivato dissenso in ordine all'oggetto della delega».

18.4

VILLONE

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo è tenuto ad uniformarsi al parere».

18.224

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Una volta espresso il parere, il Governo ritrasmette alle Camere il progetto di decreto che intende adottare, motivando la mancata adozione di condizioni eventualmente poste dalle Camere in occasione dell'espressione del parere. I regolamenti parlamentari determinano tempi certi per l'esame del nuovo progetto di decreto nonché per l'espressione del parere finale, che vincola il Governo».

18.225

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Alle competenti commissioni è altresì trasmesso il progetto di decreto che il Governo intende adottare, comprensivo della motivazione della eventuale mancata adozione di alcune delle condizioni poste dalle Camere in sede di primo parere. Qualora le Camere non esprimano il secondo parere nei tempi prescritti, il decreto può comunque essere emanato».

18.215

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il parere è esaminato e approvato dall'assemblea di ciascuna Camera e vincola il Governo, salvo dissenso motivato con riferimento al rispetto dei limiti costituzionali della delega».

18.216

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il mancato rispetto dei tempi di trasmissione dei decreti alle Camere comporta la decadenza dall'esercizio della delega».

18.217

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il parere delle competenti commissioni parlamentari è negativo o condizionato, il Governo procede alla conseguente modifica delle relative parti del progetto di decreto».

18.218

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La modifica del progetto di decreto, ai fini dell'emanazione definitiva, è effettuata attenendosi al parere delle Camere».

18.219

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'approvazione da parte dell'Assemblea del parere espresso dalle competenti commissioni, rende il parere stesso vincolante per il Governo ai fini dell'emanazione del decreto definitivo».

18.220

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 76», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I decreti legislativi recanti oneri sono trasmessi alla Commissione bilancio per la verifica dell'adeguatezza alla copertura finanziaria a tal fine disposta dalla legge di delega.».

18.10

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma: «I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.».

PROPOSTE DI STRALCIO

Art. 19.

s19.1

DEL PENNINO

Stralciare l'articolo.

s19.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

Art. 19.

19.4

VILLONE, BASSANINI

Sopprimere l'articolo.

19.200

MARINI, BISCARDINI

Sopprimere l'articolo.

19.201

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

19.202

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

19.1a

KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, ROLLANDIN, MICHELINI, BETTA

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 80» con il seguente: «È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di na-

tura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

19.2

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 80», sostituire le parole: «È autorizzata con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma» con le seguenti: «Le Camere autorizzano con legge, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70».

19.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 80», sostituire la parola: «primo» con le seguenti: «terzo comma e 72, quarto».

19.5

VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 80», sostituire la parola: «primo» con la seguente: «terzo».

PROPOSTE DI STRALCIO

Art. 20.

s20.5

DEL PENNINO

Stralciare l'articolo.

s20.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

Art. 20.

20.1

VILLONE, BASSANINI

Sopprimere l'articolo.

20.200

MARINI, BISCARDINI

Sopprimere l'articolo.

20.201

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

20.202

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

20.7

FORCIERI, VITALI, GUERZONI, BASSANINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20.

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati approva ogni anno la legge di bilancio dello Stato ed il rendiconto consuntivo dello Stato. Con legge approvata da entrambe le Camere è approvata la legge di stabilità finanziaria della Repubblica.

La legge di stabilità finanziaria della Repubblica definisce i saldi globali, stabilisce i principi generali di coordinamento ed indica gli obiettivi di finanza pubblica nel quadro degli impegni derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nonché le modalità di partecipazione e l'equo concorso delle autonomie territoriali al raggiungimento degli obiettivi stessi.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte"».

20.8

VITALI, GUERZONI, BASSANINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20.

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati approva ogni anno la legge di bilancio dello Stato, il rendiconto consuntivo dello Stato e la legge di stabilità finanziaria della Repubblica. Con legge approvata da entrambe le Camere sono approvate le modalità di partecipazione e l'equo concorso delle autonomie territoriali al raggiungimento degli obiettivi annuali di stabilità.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

La legge di stabilità finanziaria della Repubblica definisce i saldi globali, stabilisce i principi generali di coordinamento ed indica gli obiettivi di finanza pubblica nel quadro degli impegni derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea"».

20.3

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Sono approvati ogni anno i bilanci annuali e pluriennali predisposti dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, sentito il Presidente, capo del Governo, e il rendiconto consuntivo, presentato dall'amministrazione».

20.205

MANCINO, BATTISTI, MANZIONE, PETRINI

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Sono approvati ogni anno i bilanci annuali e pluriennali predisposti dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, sentito il Presidente, capo del Governo, e il rendiconto consuntivo, presentato dall'amministrazione».

20.9

PASSIGLI

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo».

20.206

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Camera e Senato approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo».

20.211

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Le Camere devono esaminare e votare il bilancio annuale e il rendiconto consuntivo. I provvedimenti, presentati dal Governo, sono emendabili».

20.207

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Le Asemblee, previo esame in Commissione secondo le norme dei rispettivi regolamenti parlamentari, approvano annualmente i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo».

20.208

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Il rendiconto consuntivo ed i bilanci presentati annualmente dal Governo sono esaminati ed approvati, entro tempi certi, da entrambe le Camere. Su di essi non è ammesso il ricorso alla fiducia».

20.209

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Il Governo presenta annualmente i bilanci e il rendiconto consuntivo alle Camere per la relativa approvazione. Nell'ambito della sessione di bilancio non si fa luogo al voto di fiducia».

20.210

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Ogni anno i bilanci nnuali e pluriennali ed il rendiconto consuntivo sono presentati alle Camere nei tempi stabiliti dalla legge. I provvedimenti sono esaminati e votati dalle Commissioni e dalle Assemblee secondo procedure coordinate stabilite dai regolamenti parlamentari ed in modo da garantire un pieno ed adeguato dibattito. Non è ammesso in tali casi il ricorso alla questione di fiducia».

20.4

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 70, primo comma».

20.212

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire le parole da: «ai sensi» fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: «alle Camere».

20.213

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Sostituire le parole da: «ai sensi» fino alla fine dell'articolo, con le
seguenti: «senza apposizione della fiducia».*

20.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: «primo» con le se-
guenti: «terzo comma e 72, quarto».*

20.11

VILLONE, BASSANINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 81», sostituire la parola: «primo» con
la seguente: «terzo».*

20.214

GUBERT

*Al comma 1, capoverso «Art. 81», sostituire la parola: «primo» con
la seguente: «terzo».*

20.215

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso, aggiungere le seguenti parole: «senza ri-
corso al voto di fiducia».*

20.216

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dell'apposita sessione di bilancio, le Camere approvano annualmente i bilanci annuali ed il rendiconto consuntivo».

20.0.100

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 82. – La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Si procede comunque all'inchiesta quando la proposta è sottoscritta da un quinto dei componenti l'Assemblea.

Per lo svolgimento di un'inchiesta la Camera dei deputati nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».
